

**DOCUMENTAZIONE
PER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI
PER LA VALIDAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

ATTIVITÀ DEI SERVIZI

Roma, 18 febbraio 2010

**Verbali delle riunioni svoltesi con le Associazioni di categoria
per la presentazione e la discussione dei prototipi degli studi di settore**

STUDIO	ATTIVITÀ ECONOMICHE (ATECO 2007)
TG98U	<ul style="list-style-type: none"> 95.12.01 - Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 95.29.02 - Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette) 95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie 95.29.04 - Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso 95.29.09 - Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
TG99U	<ul style="list-style-type: none"> 63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione nca 74.90.94 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 74.90.99 - Altre attività professionali nca 77.40.00 - Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright) 82.11.01 - Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio 82.11.02 - Gestione di uffici temporanei, uffici residence 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca 96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro 96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca
UG38U	<ul style="list-style-type: none"> 95.23.00 - Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
UG40U	<ul style="list-style-type: none"> 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione 68.10.00 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 68.20.02 - Affitto di aziende
UG42U	<ul style="list-style-type: none"> 73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
UG46U	<ul style="list-style-type: none"> 33.12.60 - Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
UG48U	<ul style="list-style-type: none"> 95.21.00 - Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 95.22.01 - Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

STUDIO	ATTIVITÀ ECONOMICHE (ATECO 2007)
UG52U	<ul style="list-style-type: none"> : 82.92.10 - Imballaggio e confezionamento di generi alimentari : 82.92.20 - Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
UG53U	<ul style="list-style-type: none"> : 74.30.00 - Traduzione e interpretariato : 82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere
UG54U	<ul style="list-style-type: none"> : 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone : 93.29.30 - Sale giochi e biliardi
UG73A	<ul style="list-style-type: none"> : 52.10.10 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi : 52.24.30 - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari : 52.24.40 - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
UG73B	<ul style="list-style-type: none"> : 52.29.10 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali : 52.29.21 - Intermediari dei trasporti : 53.20.00 - Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
UG76U	<ul style="list-style-type: none"> : 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting : 56.29.10 - Mense : 56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale
UG77U	<ul style="list-style-type: none"> : 50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri : 50.20.00 - Trasporto marittimo e costiero di merci : 50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) : 50.40.00 - Trasporto di merci per vie d'acqua interne : 52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua : 85.32.01 - Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
UG78U	<ul style="list-style-type: none"> : 79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio : 79.12.00 - Attività dei tour operator : 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
UG79U	<ul style="list-style-type: none"> : 77.11.00 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri : 77.12.00 - Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti : 77.34.00 - Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale : 77.39.10 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri : 77.39.92 - Noleggio di container per diverse modalità di trasporto

STUDIO	ATTIVITÀ ECONOMICHE (ATECO 2007)
UG81U	<ul style="list-style-type: none"> : 43.99.02 - Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione : 77.32.00 - Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile : 77.39.91 - Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici
UG82U	<ul style="list-style-type: none"> : 70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione : 73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie
UG83U	<ul style="list-style-type: none"> : 93.11.20 - Gestione di piscine : 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti : 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca : 93.13.00 - Gestione di palestre
UG85U	<ul style="list-style-type: none"> : 85.52.01 - Corsi di danza : 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili
UG87U	<ul style="list-style-type: none"> : 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale : 82.91.20 - Agenzie di informazioni commerciali : 85.60.01 - Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
UG88U	<ul style="list-style-type: none"> : 82.99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche : 85.32.03 - Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman : 85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
UG89U	<ul style="list-style-type: none"> : 82.19.09 - Servizi di fotocopiatrice, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio : 82.99.91 - Servizi di stenotipia

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO TG98U

(Riparazioni di altri beni di consumo)

Codici Attività:

95.12.01 – Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari;

95.29.02 – Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette);

95.29.03 – Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie;

95.29.04 – Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso;

95.29.09 – Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Relativamente allo studio TG98U (evoluzione dello studio di settore SG98U), con le note prot. n. 2009/36237 del 6 marzo 2009 e n. 2009/45583 del 23 marzo 2009, inoltrate per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 6 aprile 2009 e 16 aprile 2009.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Alle predette riunioni non è intervenuto alcun rappresentante delle Associazioni di riferimento; pertanto, non è stato possibile provvedere all'illustrazione del prototipo dello studio di settore TG98U.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In mancanza di esempi concreti, la verifica della sostanziale idoneità dello studio medesimo a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate, con il supporto della Sose, utilizzando esempi prelevati dalla banca dati studi di settore.

Tale attività non ha evidenziato criticità in relazione al modello di stima.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG98U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: "*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*" che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, "*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 7 settembre 2009

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO TG99U

(Altre attività di servizi)

Codici Attività:

- 63.99.00 – Altre attività dei servizi di informazione nca;**
- 74.90.94 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport;**
- 74.90.99 – Altre attività professionali nca;**
- 77.40.00 – Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright);**
- 82.11.01 – Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio;**
- 82.11.02 – Gestione di uffici temporanei, uffici residence;**
- 82.99.99 – Altri servizi di sostegno alle imprese nca;**
- 96.09.03 – Agenzie matrimoniali e d'incontro;**
- 96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari);**
- 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie;**
- 96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca.**

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio TG99U (evoluzione dello studio di settore SG99U), con le note prot. n. 2009/55748 dell'8 aprile 2009 e n. 2009/59143 del 16 aprile 2009, inoltrate per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2

riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 27 aprile 2009 e 11 maggio 2009.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- UIL – SIMAS;
- ASAS – SIAE;
- SNAAM – CLACS –CISL;
- ASSOFIDUCIARIA.

2) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Pur in assenza di osservazioni pervenute in merito allo studio in oggetto da parte delle Associazioni, appare opportuno, sulla base di quanto emerso nel corso delle riunioni relative all’esame e alla valutazione del prototipo, evidenziare alcune specificità che caratterizzano l’attività svolta da parte degli Agenti Mandatari S.I.A.E., peraltro già rilevate in sede di approvazione della precedente versione dello studio di settore SG99U e successivamente evidenziate nella Circolare n. 38/E del 2007.

Tali contribuenti, i quali risultano collocati nel cluster 4 del prototipo del nuovo studio di settore TG99U, sono tenuti ad esercitare la propria attività in virtù di un contratto di mandato con rappresentanza, previa iscrizione in un apposito elenco.

Ne consegue, quindi, che l’ammontare di compensi dichiarato da parte di tali soggetti dovrebbe coincidere con quanto corrisposto da parte della S.I.A.E. per l’attività da questi svolta. Inoltre, va rilevato come l’ubicazione territoriale rappresenti un elemento di significativa rilevanza per l’attività in oggetto, posto che il livello dei compensi può essere influenzato da variabili quali il numero di abitanti, la numerosità dei locali di spettacolo presenti sul territorio di competenza, la tipologia ed il numero di giornate degli spettacoli, etc.

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia valuterà, alla luce di ulteriori analisi, l’opportunità di richiamare, nella Circolare esplicativa sull’applicazione degli studi di settore di prossima emanazione, le istruzioni operative fornite agli uffici locali in relazione al precedente studio SG99U.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG99U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 14 settembre 2009

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO UG38U

(Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio)

Codice Attività:

**95.23.00 – Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o
in altri materiali simili.**

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Relativamente allo studio UG38U (evoluzione dello studio di settore TG38U), con la nota prot. n. 2009/25089 del 16 febbraio 2009, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 6 marzo 2009 e 20 marzo 2009, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- CONFARTIGIANATO;
- CNA.

2) *OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI*

Con nota pervenuta in data 3 giugno 2009, la Confartigianato ha formulato alcune osservazioni in merito all'applicazione dello studio di settore UG38U.

In particolare, la citata Associazione, premesso che "*il parere che si può dare, al momento, sullo studio è positivo*", osserva anzitutto che lo studio è stato a suo tempo approvato con "*osservazione monitorata*" e che la situazione delle imprese del settore non è migliorata rispetto ad allora.

L'Associazione citata manifesta l'esigenza che l'elaborazione degli studi di settore sottoposti a revisione venga effettuata sulla base di dati, soprattutto in periodi di crisi, *“il più possibile temporalmente prossimi al momento di validazione dello studio. Le situazioni di mercato, infatti, evolvono con rapidità da un trimestre all'altro”*.

La Confartigianato sottolinea, inoltre, l'opportunità che la valutazione della situazione delle singole imprese non venga effettuata, da parte dell'Agenzia, con riferimento al singolo anno d'imposta, ma costituisca una valutazione a carattere pluriennale, in modo da poter, ad esempio, verificare se per uno specifico anno *“vi siano stati errori nelle politiche di gestione del magazzino da parte dell'impresa che l'hanno condotta ad acquisti di materie prime e/o semilavorati non adatti al mercato. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, perché l'acquisto è stato fatto in ritardo: a fine anno”*.

Viene altresì evidenziato che *“è necessario porre attenzione al fatto che il passaggio di molte imprese marginali al cosiddetto “forfettone” dei contribuenti minimi, comporta la diminuzione del numero delle imprese dell'universo considerato ai fini del calcolo dei coefficienti. Ciò può causare una modifica del riferimento statistico quantitativo che è alla base del calcolo dei coefficienti stessi. Questi, quindi, possono essere influenzati da tale variazione e creare problemi alle imprese che restano nell'universo di riferimento. Infatti, si potrebbe spostare la scala dei valori ventili verso il basso; con conseguente spostamento dell'“asticella” della congruità, coerenza e normalità verso l'alto. Inoltre va tenuto presente il problema dell'incidenza dell'IVA sulla contabilità dei contribuenti minimi”*.

Nel parere della Confartigianato, infine, si richiede l'inserimento nel quadro E, tra i beni strumentali, di una nuova variabile denominata *“sistema di aspirazione per colla”* o altra equivalente.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito alle osservazioni avanzate dalla Confartigianato in relazione alla necessità che i risultati raggiunti dalla singola impresa siano valutati da parte dell'Agenzia delle entrate su base pluriennale, al fine di tener conto di particolari situazioni gestionali in determinate annualità, si evidenzia che il verificarsi di tali circostanze potrà essere rappresentato in contraddittorio con l'Ufficio competente, in sede di svolgimento dell'eventuale attività accertatrice.

Circa l'opportunità di procedere ad un continuo aggiornamento della base dati degli studi di settore, si rammenta che, al fine di rendere gli studi maggiormente rappresentativi della realtà economica di riferimento, il comma 1, dell'art.10-bis, della legge n. 146 del 1998, prevede che gli studi siano *“...soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione”*. Si ricorda che

l'evoluzione dello studio in questione è costruita sulla base dei dati dichiarativi relativi al periodo d'imposta 2007.

A tal proposito, occorre comunque sottolineare che l'Amministrazione finanziaria, come già accaduto in passato al verificarsi di congiunture economiche sfavorevoli, ritiene centrale ogni intervento utile a rendere gli studi di settore sempre più aderenti alle mutate condizioni economiche, tenendo in considerazione i diversi effetti che la crisi può aver generato sulle singole attività interessate dall'applicazione degli studi di settore.

Tuttavia, allo stato attuale non sussistono sufficienti elementi di valutazione per poter determinare quali siano stati gli effetti della crisi, per lo specifico comparto, nel corso del 2009. Pertanto, occorre procedere a un'analisi dettagliata dei dati e delle informazioni riferiti al periodo d'imposta 2009, al fine di poter esaminare l'impatto sui singoli settori economici.

Con riguardo alla preoccupazione espressa dalla categoria in questione riguardo all'ipotesi che il passaggio di molte imprese marginali al regime contabile dei contribuenti minimi introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2008 possa determinare la diminuzione del numero delle imprese dell'universo considerato ai fini dell'applicazione dello studio di settore, si fa presente che l'evoluzione dello studio in questione è stata elaborata prendendo come base di riferimento i dati relativi al periodo d'imposta 2007, nel quale non era ancora in vigore tale regime fiscale agevolato.

Con riferimento alla richiesta di inserimento nel quadro E del modello studi di settore, tra i beni strumentali, di una nuova variabile relativa a "*Sistemi di aspirazione per colla*", l'Agenzia delle entrate valuterà l'opportunità di integrare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio UG38U al fine di utilizzare tali nuove informazioni per la futura evoluzione dello studio.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG38U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: "*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*" che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999,

la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 10 settembre 2009



DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE
SISTEMA IMPRESE

Roma, 3 giugno 2009

Egr. Dr. Massimo VARRIALE
Capo Ufficio Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'Accertamento
Ufficio Studi di Settore
Agenzia delle Entrate

TRASMISSIONE:

- Fax: 06 50545306
- e-mail: dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it

OGGETTO: Richiesta di osservazioni relative allo studio di Settore UG38U (evoluzione dello studio TG38U) – Codice attività 95.23.00 - *Riparazione calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio e altri materiali simili*

A seguito della vostra comunicazione del 25 maggio scorso, siamo a comunicare il nostro parere in merito all'oggetto.

Sostanzialmente il parere che si può dare, al momento, sullo studio è positivo; ma con le seguenti osservazioni:

- Si ricorda che, a suo tempo, per questo studio fu chiesto il "monitoraggio" data la situazione in cui versavano le imprese, situazione che non è certamente migliorata; anche se le imprese che operano nei centri commerciali, godendo di una rendita di posizione, hanno potuto aumentare i prezzi e, di conseguenza, possono presentare ricavi in aumento.
- La base dati va aggiornata il più possibile. In una situazione di crisi come quella attuale i dati debbono essere il più possibile temporalmente prossimi al momento di validazione dello studio. Le situazioni di mercato, infatti, evolvono con rapidità da un trimestre all'altro.
- Inoltre, la valutazione della situazione delle imprese non può essere limitata ad un solo anno: è necessaria una valutazione pluriennale. Solo in tal modo, infatti, si può verificare se, ad esempio, per un anno particolare, vi siano stati errori nelle politiche di gestione del magazzino da parte dell'impresa; che l'hanno condotta ad acquisti di materie prime e/o semilavorati non adatti al mercato. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, perché l'acquisto è stato fatto in ritardo: a fine anno.
- Va richiamata l'attenzione degli imprenditori sull'esigenza di controllare il proprio codice di attività al momento della compilazione del questionario per lo studio, e di indicare le eventuali variazioni sopravvenute.

- E' necessario porre attenzione al fatto che il passaggio di molte imprese marginali al cosiddetto "forfettone" dei contribuenti minimi, comporta la diminuzione del numero delle imprese dell'universo considerato ai fini del calcolo dei coefficienti. Ciò può causare una modifica del riferimento statistico quantitativo che è alla base del calcolo dei coefficienti stessi. Questi, quindi, possono essere influenzati da tale variazione e creare problemi alle imprese che restano nell'universo di riferimento. Infatti, si potrebbe spostare la scala dei valori ventilici verso il basso; con conseguente spostamento dell'"assicella" della congruità, coerenza e normalità verso l'alto. Inoltre va tenuto presente il problema dell'incidenza dell'IVA sulla contabilità dei contribuenti minimi.
- Va segnalato il fatto che nel settore si annida l'abusivismo con conseguente "lavoro nero".
- Tra i beni strumentali, la cui presenza nell'impresa deve essere richiesta nel questionario va aggiunta la voce "sistema di aspirazione per colla", od altra equivalente.
- Va sottolineato che alcune macchine nuove, non avendo un'innovazione di processo rispetto a quelle obsolete, non comportano in fase di utilizzo un incremento del valore aggiunto rispetto a quello precedente.

Restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento inviamo distinti saluti.

Il Direttore
Dr. Bruno Panieri



**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO UG40U

(Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili)

Codici Attività:

41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione;

42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione;

68.10.00 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri;

68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri;

68.20.02 - Affitto di aziende.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UG40U (evoluzione dello studio di settore TG40U), con la nota prot. n. 2009/80843 del 25 maggio 2009, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della cluster analysis e sono state convocate 2 riunioni, delle quali la prima si è svolta, presso i locali della SO.SE., in data 12 giugno 2009, mentre la seconda è andata deserta.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e dell'Associazione ANCE e sono stati esaminati gli esempi desunti dalla banca dati degli studi di settore.

***2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E
PROFESSIONALI***

2.1 ASSOCIAZIONE CONFEDILIZIA

Con nota del 31 agosto 2009, l'Associazione CONFEDILIZIA ha presentato le seguenti osservazioni.

“Nel confermare la condivisione della metodologia adottata ai fini della elaborazione dello studio di settore UG40U (evoluzione del precedente studio TG40U), ci permettiamo di formulare le seguenti osservazioni.

I risultati dell'elaborazione degli esempi di attività di locazione di beni immobili propri valutati con lo studio di settore in questione evidenziano un irrigidimento delle situazioni di disallineamento del modello di stima dei ricavi rispetto alla versione precedente.

Il disallineamento fra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dal nuovo studio di settore non è confortato da fattori e situazioni che abbiano potuto dare origine a variazioni rilevanti nel mercato di riferimento.

Esprimiamo, pertanto, l'esigenza di proseguire nell'aggiornamento dell'analisi con i dati provenienti dalle dichiarazioni che saranno presentate nel prossimo mese (relative all'anno 2008) e con le informazioni relative all'andamento del mercato di riferimento nell'anno 2009, al fine di un monitoraggio degli effetti della crisi che ha riguardato il mercato immobiliare e di un conseguente intervento sullo studio di settore in parola, che nell'attuale impostazione risulta difficilmente accettabile”.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente a quanto evidenziato nella nota dell'ASSOCIAZIONE CONFEDILIZIA si fa presente quanto segue.

L'Associazione in parola ha presentato le proprie osservazioni sullo studio di settore UG40U, anche se non ha partecipato alle riunioni convocate per l'analisi dello studio in oggetto e per l'esame del prototipo dello stesso.

Il parere espresso è basato sui risultati dell'elaborazione di 4 esempi forniti dalla stessa Associazione al fine di valutare le risultanze derivanti dall'applicazione dello studio di settore evoluto.

Tuttavia, la scarsa numerosità degli esempi forniti e la mancanza di informazioni e dati a sostegno delle tesi espresse dall'Associazione in merito ad un supposto *“irrigidimento delle situazioni di disallineamento del modello di stima dei ricavi”* non consentono, allo stato, di fornire valutazioni adeguate in merito.

In merito, invece, alle osservazioni relative alla necessità di effettuare un *“monitoraggio degli effetti della crisi che ha riguardato il mercato immobiliare e*

di un conseguente intervento sullo studio di settore in parola”, si fa presente quanto segue.

L'Amministrazione finanziaria, come già successo in passato con il verificarsi di determinate congiunture economiche sfavorevoli, ritiene centrale ogni intervento utile a rendere gli studi di settore sempre più aderenti alle mutate condizioni economiche del paese, in particolar modo tenendo in considerazione i diversi effetti che la crisi può aver generato sulle singole attività interessate dall'applicazione degli studi di settore.

Tuttavia allo stato attuale non sussistono sufficienti elementi di valutazione per poter determinare quali siano stati gli effetti, per lo specifico comparto, della crisi nel corso del 2009.

Pertanto, occorre procedere ad una analisi dettagliata dei dati e delle informazioni riferiti al periodo d'imposta 2009 al fine di poter esaminare l'impatto sui singoli settori economici.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG40U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 14 settembre 2009

Ballanti Danilo

Da: Giorgio Spaziani Testa [gst@confedilizia.it]
Inviato: lunedì 31 agosto 2009 19.06
A: DC ACC STUDI DI SETTORE
Oggetto: Studio di settore UG40U - Osservazioni CONFEDILIZIA

Priorità: Alta

Nel confermare la condivisione della metodologia adottata ai fini della elaborazione dello studio di settore UG40U (evoluzione del precedente studio TG40U), ci permettiamo di formulare le seguenti osservazioni.

I risultati dell'elaborazione degli esempi di attività di locazione di beni immobili propri valutati con lo studio di settore in questione evidenziano un irrigidimento delle situazioni di disallineamento del modello di stima dei ricavi rispetto alla versione precedente.

Il disallineamento fra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dal nuovo studio di settore non è confortato da fattori e situazioni che abbiano potuto dare origine a variazioni rilevanti nel mercato di riferimento.

Esprimiamo, pertanto, l'esigenza di proseguire nell'aggiornamento dell'analisi con i dati provenienti dalle dichiarazioni che saranno presentate nel prossimo mese (relative all'anno 2008) e con le informazioni relative all'andamento del mercato di riferimento nell'anno 2009, al fine di un monitoraggio degli effetti della crisi che ha riguardato il mercato immobiliare e di un conseguente intervento sullo studio di settore in parola, che nell'attuale impostazione risulta difficilmente accettabile.

Restando a disposizione, porgiamo cordiali saluti.

avv. Giorgio SPAZIANI TESTA
Segretario generale CONFEDILIZIA
06.6793489

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO UG42U

(Agenzie di concessione di spazi pubblicità)

Codici Attività:

73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari;

73.12.00 – Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Relativamente allo studio UG42U (evoluzione dello studio di settore TG42U), con la nota prot. n. 2009/28738 del 23 febbraio 2009, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della cluster analysis e sono state convocate 2 riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 12 marzo 2009 e 26 marzo 2009.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- CONFARTIGIANATO;
- CNA;
- CONFCOMMERCIO;
- UNICOM.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

2.1 ASSOCIAZIONE UNICOM

Con note dell'1 aprile 2009, 8 giugno 2009 e 17 giugno 2009, l'Associazione UNICOM ha presentato le seguenti osservazioni.

- “1. Con la nuova classificazione ATECO 2007 in vigore dal 1° gennaio 2008 le imprese di comunicazione prima tutte rientranti nell'attività 74.40.1 (studi di promozione pubblicitaria) che veniva esaminata dallo Studio di Settore TG82U sono state sdoppiate nelle due sottocategorie 73.11.01 (ideazione di campagne pubblicitarie) e 73.11.02 (conduzione di campagne di marketing e di altri servizi pubblicitari).*
- 2. A seguito di ciò la prima sottocategoria continua a venire esaminata dallo Studio di Settore TG82U mentre la seconda viene a confluire nello Studio di Settore UG42U incentrato in prevalenza sull'attività delle concessionarie pubblicitarie (73.12.00).*
- 3. Tale sdoppiamento è suscettibile di ingenerare confusione e indurre imprese di comunicazione con attività chiaramente rientranti in quelle descritte nella sottocategoria 73.11.01 ad iscriversi nella seconda sottocategoria 73.11.02 potendosi a tutti gli effetti riconoscere nel cluster n. 5 “Imprese specializzate nella consulenza e nell'assistenza di campagne pubblicitarie con l'effetto di turbare la rappresentatività e la funzionalità sia dello Studio di Settore TG82U che dello Studio di Settore UG42U.*
- 4. Inoltre, la definizione “ideazione di campagne pubblicitarie” data all'attività 73.11.01 in sostituzione della precedente 74.40.1 “studi di promozione pubblicitaria” risulta notevolmente restrittiva rispetto alle attività effettivamente svolte dalle imprese di comunicazione e dettagliatamente elencate nel Modello per la dichiarazione dei dati rilevanti dello Studio di Settore TG82U.*

Raccomandiamo pertanto di apportare all'attuale situazione le correzioni del caso prima possibile anche in vista dell'evoluzione dello Studio di Settore TG82U prevista nel corso di quest'anno.”

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente a quanto evidenziato nella nota dell'ASSOCIAZIONE UNICOM, si fa presente quanto segue.

La precedente versione dello studio di settore in oggetto, contraddistinta con la sigla TG42U, riguardava i soggetti che si classificavano con la vecchia codifica ATECOFIN 2004 ed utilizzavano il codice attività “74.40.2 - Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari”.

A seguito dell'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2008, della nuova codifica denominata ATECO 2007, tale codice attività è stato suddiviso nei seguenti due codici:

- 73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari;
- 73.12.00 - Attività delle concessionarie pubblicitarie.

Pertanto, le informazioni su cui si è basata l'analisi e sulle quali è stato costruito lo studio di settore sono quelle relative ai contribuenti che si sono classificati con tali codici attività, rientrando, di conseguenza, nell'ambito di applicazione dello studio di settore TG42U.

Allo stesso modo, prima dell'entrata in vigore dell'ATECO 2007, rientravano nell'ambito di applicazione dello studio TG82U i soggetti che si classificavano con i codici:

- 74.14.5 - Pubbliche relazioni;
- 74.40.1 - Studi di promozione pubblicitaria;

mentre, dopo la data del 1° gennaio 2008, i codici attività relativi allo studio UG82U risultano essere i seguenti:

- 70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione;
- 73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie.

Ne consegue che, come osservato dall'Associazione in parola, per effetto della nuova codifica, attività idealmente simili quali quelle della “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari” (codice 73.11.02) e dell’“Ideazione di campagne pubblicitarie” (codice 73.11.01) risultino gestite da due differenti studi di settore.

Al riguardo, appaiono opportune le seguenti considerazioni.

In primo luogo – come peraltro già evidenziato da parte dell'UNICOM – tramite la *cluster analysis* dello studio di settore UG42U, è stato individuato uno specifico gruppo omogeneo di “*imprese specializzate nella consulenza e assistenza per la realizzazione delle campagne pubblicitarie*” (cluster n. 7), con una numerosità di 182 soggetti ed una spiccata prevalenza di tali attività nella gestione aziendale, costituenti in media l'88% dei ricavi complessivi.

Ne consegue che lo studio di settore UG42U consente, tramite l'applicazione delle analisi di congruità, normalità economica e coerenza, di cogliere in maniera adeguata e specifica i soggetti assegnati a tale cluster, coerentemente con i dati dichiarati dai contribuenti in questione ed in maniera tale da non ledere la rappresentatività e l'affidabilità delle stime operate per gli altri gruppi omogenei.

Pertanto, ai fini dell'applicazione degli studi di settore occorre fare riferimento esclusivamente al codice attività relativo all'attività svolta in maniera prevalente; nello specifico, dovrà applicarsi:

- lo studio UG42U, nel caso in cui l'attività prevalente sia quella relativa al codice attività 73.11.02 (“Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”);
- lo studio UG82U, nel caso in cui l'attività prevalente sia quella relativa al codice attività 73.11.01 (“Ideazione di campagne pubblicitarie”).

Va altresì osservato, con riferimento al punto 4 delle Osservazioni presentate da parte dell'Associazione UNICOM, che i contribuenti che esercitino normalmente più di un'attività tra quelle codificate da ATECO 2007 devono classificarsi utilizzando i vari codici che individuano le attività da essi effettivamente svolte. Nel caso in cui tali codici attività rientrino in differenti studi di settore, il contribuente dovrà compilare il modello relativo allo studio di settore relativo alla (o alle) attività prevalenti.

Si rammenta che, qualora i ricavi delle attività non prevalenti risultino superiori al 30 per cento dei ricavi complessivi, le risultanze dello studio di settore possono essere utilizzate esclusivamente ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG42U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: “*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*” che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 14 settembre 2009

Ballanti Danilo

Da: Alessandro Colesanti [alessandro.colesanti@fore.it]
Inviato: mercoledì 1 aprile 2009 14.26
A: PIGNOTTI DOMENICO; Marina Eusebio (meusebio@sose.it); Antonio Vento (a.vento@confcommercio.it); Giampiero Maiozzi (g.maiozzi@confcommercio.it)
Oggetto: Studi di Settore UG42U e TG82U

2 aprile 2009

Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Dott. Domenico Pignotti
Ufficio Studi di Settore
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D
00147 Roma

e, p.c.

SO.SE.
Società per gli Studi di Settore
Dott.ssa Marina Eusebio
Via Mentore Maggini, 48/c
00143 Roma

CONFCOMMERCIO
Dott. Antonio Vento
Piazza G.G. Belli, 2
00153 Roma

Oggetto: Studi di Settore UG42U e TG82U

Facciamo seguito alla riunione del 26 marzo u.s. presso la SO.SE avente per oggetto l'esame e la valutazione del prototipo dello Studio di Settore UG42U (evoluzione dello Studio TG42U), alla quale è intervenuto per la Unicom il vice presidente Dott. Alessandro Colesanti, per confermare e portare all'attenzione delle spett.li Agenzia delle Entrate e della SO.SE. quanto fatto presente nella suddetta riunione.

1. Con la nuova classificazione ATECO 2007 in vigore dal 1° gennaio 2008 le imprese di comunicazione prima tutte rientranti nell'attività 74.40.1 (studi di promozione pubblicitaria) che veniva esaminata dallo Studio di Settore TG82U sono state sdoppiate nelle due sottocategorie 73.11.01 (ideazione di campagne pubblicitarie) e 73.11.02 (conduzione di campagne di marketing e di altri servizi pubblicitari).
2. A seguito di ciò la prima sottocategoria continua a venire esaminata dallo Studio di Settore TG82U mentre la seconda viene a confluire nello Studio di Settore UG42U incentrato in prevalenza sull'attività delle concessionarie pubblicitarie (73.12.00).
3. Tale sdoppiamento è suscettibile di ingenerare confusione e indurre imprese di comunicazione con attività chiaramente rientranti in quelle descritte nella sottocategoria 73.11.01 ad iscriversi nella seconda sottocategoria 73.11.02 potendosi a tutti gli effetti riconoscere nel cluster n. 5 "Imprese specializzate nella consulenza e nell'assistenza di campagne pubblicitarie con l'effetto di turbare la rappresentatività e la funzionalità sia dello Studio di Settore TG82U che dello Studio di Settore UG42U.

4. Inoltre, la definizione "ideazione di campagne pubblicitarie" data all'attività 73.11.01 in sostituzione della precedente 74.40.1 "studi di promozione pubblicitaria" risulta notevolmente restrittiva rispetto alle attività effettivamente svolte dalle imprese di comunicazione e dettagliatamente elencate nel Modello per la dichiarazione dei dati rilevanti dello Studio di Settore TG82U.

Raccomandiamo pertanto di apportare all'attuale situazione le correzioni del caso prima possibile anche in vista dell'evoluzione dello Studio di Settore TG82U prevista nel corso di quest'anno.

Distinti saluti.

UNICOM
Unione Nazionale Imprese di Comunicazione

Alessandro Colesanti
vice presidente

alessandro.colesanti@fore.it
mobile +39 3356246259

10121 Torino - Via S. Francesco d'Assisi, 35
Tel (+39)0115628108
Fax (+39)011534819

Il contenuto di questo messaggio è confidenziale e la lettura o la divulgazione non autorizzata dello stesso viola i diritti di Privacy del mittente e del destinatario. Se avete ricevuto questo messaggio per errore siete pregati di distruggerlo e di avvertire il mittente. This message is confidential and unauthorised reading or disclosing of it infringes Privacy rights of sender and recipient. If you are not the intended recipient of this message, please destroy it and inform the sender.

Ballanti Danilo

Da: Alessandro Colesanti [alessandro.colesanti@fore.it]
Inviato: lunedì 8 giugno 2009 15.54
A: PIGNOTTI DOMENICO; PELLEGRINI ELISABETTA
Cc: Antonio Vento (a.vento@confcommercio.it); Giampiero Maiozzi (g.maiozzi@confcommercio.it)
Oggetto: Studio di Settore UG82U

Gentili Signori,

avendo ricevuto la convocazione per le riunioni del 1° e del 15 luglio p.v. finalizzate all'esame e alla valutazione del prototipo dello Studio in oggetto, cogliamo l'occasione per farvi nuovamente presenti (vedi nostra lettera del 2/04/2009) le sovrapposizioni esistenti per le imprese di comunicazione tra l'attività 73.11.01 dello Studio di settore TG82U e l'attività 73.11.02 dello Studio di Settore UG42U con l'auspicio che possano venire RISOLTE con l'entrata in vigore dello Studio UG82U.

Cordiali saluti.

UNICOM
Alessandro Colesanti
vice presidente vicario

alessandro.colesanti@fore.it
mobile +39 3356246259

Fore
agenzia di comunicazione

10121 Torino - Via S. Francesco d'Assisi, 35
Tel (+39)0115628108
Fax (+39)011534819

Il contenuto di questo messaggio è confidenziale e la lettura o la divulgazione non autorizzata dello stesso viola i diritti di Privacy del mittente e del destinatario. Se avete ricevuto questo messaggio per errore siete pregati di distruggerlo e di avvertire il mittente. This message is confidential and unauthorised reading or disclosing of it infringes Privacy rights of sender and recipient. If you are not the intended recipient of this message, please destroy it and inform the sender.

Ballanti Danilo

Da: Alessandro Colesanti [alessandro.colesanti@fore.it]
Inviato: mercoledì 17 giugno 2009 8.41
A: DC ACC STUDI DI SETTORE
Cc: tributario
Oggetto: Osservazioni relative allo Studio di Settore UG42U

Gentili Signori,

confermiamo quanto segnalatovi con nostre e-mail del 2/04/2009 e del 8/06/2009 e cioè le sovrapposizioni esistenti per le imprese di comunicazione tra l'attività 73.11.02 dello Studio di Settore UG42U e l'attività 73.11.01 dello Studio di Settore TG82U e l'auspicio che il nuovo Studio di settore UG42U risulti esclusivamente dedicato alle attività delle Concessionarie dei mezzi pubblicitari.

Cordiali saluti.

UNICOM
Unione Nazionale Imprese di Comunicazione

Alessandro Colesanti
vice presidente vicario

Alessandro Colesanti
managing partner

alessandro.colesanti@fore.it
mobile +39 3356246259

Fore
agenzia di comunicazione

10121 Torino - Via S. Francesco d'Assisi, 35
Tel (+39)0115628108
Fax (+39)011534819

Il contenuto di questo messaggio è confidenziale e la lettura o la divulgazione non autorizzata dello stesso viola i diritti di Privacy del mittente e del destinatario. Se avete ricevuto questo messaggio per errore siete pregati di distruggerlo e di avvertire il mittente. This message is confidential and unauthorised reading or disclosing of it infringes Privacy rights of sender and recipient. If you are not the intended recipient of this message, please destroy it and inform the sender.

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO UG46U

(Riparazione di trattori agricoli)

Codice Attività:

33.12.60 – Riparazione e manutenzione di trattori agricoli.

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Relativamente allo studio UG46U (evoluzione dello studio di settore TG46U), con nota prot. n. 2009/25309 del 17 febbraio 2009 sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 9 marzo 2009 e 23 marzo 2009.

Alla riunione del 9 marzo 2009 hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e della seguente Associazione:

- CONFARTIGIANATO.

Alla riunione del 23 marzo 2009 sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della SO.SE. S.p.A. mentre non è intervenuto alcun rappresentante delle Associazioni di categoria interessate.

2) *OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI*

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

3) *CONSIDERAZIONI FINALI*

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG46U a

rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 10 settembre 2009

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO UG48U

(Riparazione di apparecchi elettrici per la casa)

Codici Attività:

95.21.00 – Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e

Video;

95.22.01 – Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa.

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Relativamente allo studio UG48U (evoluzione dello studio di settore TG48U), con la nota prot. n. 2009/25091 del 16 febbraio 2009, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 12 marzo 2009 e 30 marzo 2009, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- CNA;
- CONFARTIGIANATO.

2) *OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI*

Con nota del 16 aprile 2009, pervenuta in data 3 giugno 2009, la Confartigianato Riparatori Elettrodomestici, ha inviato un parere in merito all'applicazione del nuovo studio di settore UG48U.

L'Associazione, premesse alcune considerazioni sulla *“grave condizione congiunturale e produttiva delle imprese artigiane”*, ritiene innanzitutto necessario rivisitare complessivamente il meccanismo degli studi di settore, individuando nuovi parametri ed indicatori di normalità che tengano conto della predetta fase di emergenza, che *“rischia di compromettere la sopravvivenza delle stesse imprese artigiane, con gravi conseguenze sotto il profilo economico ed occupazionale per il nostro Paese”*.

Fatte queste premesse, la scrivente Associazione di categoria, pur esprimendo parere favorevole sullo Studio di Settore UG48U, ha formulato alcune osservazioni, al fine di rendere lo studio di settore *“effettivamente rispondente alla mutata realtà delle imprese aderenti, in funzione dei nuovi fenomeni del mercato”*.

Nella nota sopraindicata si evidenzia, anzitutto, che le informazioni relative alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali rappresentano un dato fondamentale per la validità dello studio stesso, ma che, per stabilire la corretta percentuale di incidenza costi/ricavi, occorre considerare non solo la rotazione delle scorte, ma soprattutto il modo in cui sono organizzati i magazzini dei centri assistenza. Le scorte di magazzino – costituite per la maggior parte da ricambi, sia funzionali che estetici, di apparecchiature elettriche ed elettroniche – nell'attuale fase di mercato, in cui è alta la predisposizione all'acquisto del nuovo prodotto, *“saranno vendute ed utilizzate nelle riparazioni”*.

Attualmente i CAT (*Centri di assistenza tecnica autorizzata*) non effettuerebbero acquisti di ricambi in quantità massiccia, ma si limiterebbero a procurarsi scorte necessarie per le riparazioni in utenza, di solito utilizzandole nel giro di pochi giorni; *“le scorte giacenti costituiscono pertanto un costo di gestione e non un ricavo e, altresì, subiscono gli aumenti dei listini nel corso degli anni”*.

La scrivente Associazione evidenzia la frequente prassi commerciale da parte delle imprese fabbricanti dei prodotti finiti di *“obbligare”*, di fatto, i riparatori a subire gli effetti dell'aggiornamento automatico – a scadenze prefissate, tramite software fornito dagli stessi – dei prezzi di listino dei pezzi di ricambio, che, tra l'altro, diverrebbero rapidamente obsoleti e contribuirebbero ad *“appesantire”* il magazzino stesso.

A tal proposito l'Associazione sottolinea la necessità che venga inserito nel modello studi di settore *“un quesito che consenta di evidenziare tale super valutazione del magazzino. Ciò consentirebbe di ridurre il rischio di mostrare un incremento puramente fittizio dei redditi, su cui gli imprenditori artigiani pagano le imposte personali ed i contributi previdenziali”*.

Un ulteriore problema sottolineato dalla categoria dei riparatori di elettrodomestici è legato alla circostanza per cui le riparazioni eseguite in garanzia per conto delle case produttrici rappresenterebbero dei costi anziché dei ricavi, dal momento che le tariffe corrisposte dalle case produttrici a pagamento

dei servizi offerti non sarebbero in grado di coprire i costi sostenuti, considerato peraltro che sarebbe stata imposta dalle case produttrici una sostanziale riduzione di tali tariffe nella misura media del 20%, “*senza possibilità per i CAT di mediare*”.

A fronte di questa situazione, a detta della scrivente Associazione, sarebbero proposte dalle case produttrici attività di vendita di accessori e di apparecchiature varie per compensare i mancati introiti. Tale fenomeno sarebbe, dunque, collegato alla riduzione dei margini sulle riparazioni in garanzia.

Ulteriore aspetto evidenziato è costituito dalla riduzione degli interventi di riparazione fuori garanzia, che sarebbe da ricondurre agli incentivi statali all’acquisto di beni diretti a ridurre il consumo energetico.

Con riferimento alla problematica evidenziata, l’Associazione richiede l’introduzione di correttivi al prototipo “*che tengano in debito conto degli interventi in garanzia come mancato ricavo*”; allo scopo, chiedono che sia introdotta nel modello una variabile relativa al numero totale degli interventi di riparazione effettuati, con il dettaglio di quelli in garanzia.

Nelle nota sopraindicata, inoltre, si evidenzia la necessità di “*evitare l’attuale confusione nell’individuare e collocare correttamente le spese*” relative ai “*Costi diversi*” e si richiama l’opportunità di fornire chiarimenti nelle istruzioni, con l’elenco dettagliato dei costi ammessi.

Infine, viene richiesto che nel modello studi di settore sia esplicitato più chiaramente che l’importo da indicare con riferimento alla variabile riguardante il diritto di chiamata debba essere quello complessivo e non quello unitario.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito alle osservazioni avanzate dalla Confartigianato relative alla necessità di introdurre appositi correttivi della funzione di ricavo/compenso dello studio che tengano conto degli effetti della crisi economica che sta interessando anche il settore merceologico in argomento, si fa presente quanto segue.

L’Amministrazione finanziaria, come già successo in passato con il verificarsi di determinate congiunture economiche sfavorevoli, ritiene centrale ogni intervento utile a rendere gli studi di settore sempre più aderenti alle mutate condizioni economiche del paese, in particolar modo tenendo in considerazione i diversi effetti che la crisi può aver generato sulle singole attività interessate dall’applicazione degli studi di settore.

Tuttavia, allo stato attuale non sussistono sufficienti elementi di valutazione per poter determinare quali siano stati gli effetti, per lo specifico comparto, della crisi nel corso del 2009.

Pertanto, occorre procedere ad una analisi dettagliata dei dati e delle informazioni riferiti al periodo d'imposta 2009 al fine di poter esaminare l'impatto sui singoli settori economici.

Con riferimento alle considerazioni concernenti le difficoltà legate alla necessità avvertita dalle imprese del settore di provvedere allo smaltimento delle scorte di merce in magazzino, si fa presente innanzitutto che, sulla base dell'analisi degli esempi effettuata nel corso delle riunioni, tale problematica potrebbe interessare solo i contribuenti che hanno iniziato l'attività da molti anni e non coloro che, invece, hanno iniziato l'attività in tempi recenti.

Al riguardo, si precisa che l'indicatore di normalità economica relativo alla gestione del magazzino segnala eventuali anomalie rispetto ai valori-soglia individuati con riferimento alla *“durata delle scorte”*. È opportuno evidenziare, al riguardo, che una delle funzioni svolte dagli indicatori di normalità economica consiste nel segnalare incoerenze particolarmente evidenti nei dati dichiarati dai contribuenti, tali da differenziarli in maniera significativa dagli altri soggetti a loro simili per caratteristiche strutturali ed operative. Qualora i contribuenti dovessero risultare incoerenti rispetto all'indicatore, hanno sempre la possibilità di giustificare l'anomalia sia nell'apposita sezione di GE.RI.CO denominata *“Note aggiuntive”*, sia nell'eventuale fase del contraddittorio con gli Uffici locali.

Relativamente alla richiesta da parte dell'Associazione di inserire nel modello dello studio di settore UG48U una variabile relativa al numero totale degli interventi di riparazione effettuati, si precisa che nel modello è già presente l'informazione relativa alla percentuale di *“ricavi derivanti da riparazioni effettuate in garanzia da parte dei centri di assistenza tecnica autorizzati”*. In relazione alla funzione di ricavo dello studio in oggetto, si ritiene che tale informazione sia più adeguata, rispetto a quella richiesta dall'Associazione di categoria, a valorizzare l'incidenza degli interventi di riparazione in garanzia sul totale degli interventi effettuati.

In merito all'osservazione relativa alla necessità di specificare nelle istruzioni in maniera più chiara l'elenco dettagliato delle spese che rientrano tra i *“Costi diversi”*, presumendo che si faccia riferimento alla variabile *“Oneri diversi di gestione”* di cui al rigo F22 quadro F relativo agli Elementi contabili del modello studi di settore, si rinvia alle istruzioni relative a detta variabile; le quali – trattandosi di voce di carattere residuale – indicano le spese e i costi da indicare con una descrizione necessariamente esemplificativa e non esaustiva.

Riguardo, infine, alla richiesta di esplicitare nel modello che la variabile relativa al diritto di chiamata debba indicare l'importo complessivo anziché quello unitario, si fa presente che l'Agenzia delle Entrate sta valutando la possibilità di modificare la denominazione del rigo in questione in *“Ammontare complessivo dei ricavi derivanti dal diritto di chiamata per interventi a domicilio”*.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG48U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 11 settembre 2009



FEDERAZIONE NAZIONALE SERVIZI E TERZIARIO
CONFARTIGIANATO RIPARATORI ELETTRODOMESTICI

PARERE STUDIO SETTORE UG48U

**RIPARAZIONE DI PRODOTTI ELETTRONICI DI CONSUMO AUDIO E VIDEO
(CODICE ATTIVITÀ: 95.21.00);**

**RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI E DI ARTICOLI PER LA CASA (CODICE DI
ATTIVITÀ: 95.22.01).**

Occorre una premessa imprescindibile alla formulazione del parere sullo Studio di Settore UG48U, premessa legata all'attuale, grave condizione congiunturale e produttiva in cui versano le imprese artigiane che, inevitabilmente, produce effetti negativi anche sugli esiti degli studi di settore.

E' indispensabile ed urgente una rivisitazione complessiva del meccanismo degli studi di settore, affinché possano rispondere in maniera corretta e fedele alla mutata situazione di mercato, individuando nuovi parametri ed indicatori di normalità che tengano conto della fase di emergenza delle stesse imprese.

In una situazione di crisi come quella attuale i dati debbono essere il più possibile temporalmente prossimi al momento di validazione dello studio. Le situazioni di mercato, infatti, evolvono con rapidità da un trimestre all'altro, e, purtroppo, in modo negativo.

Inoltre, la valutazione della situazione delle imprese non può essere limitata ad un solo anno: è necessaria una valutazione pluriennale. Solo in tal modo, infatti, si può verificare se, ad esempio, per un anno particolare, vi siano stati errori nell'indicazione dei dati.

Sul piano generale, pertanto, Confartigianato Riparatori Elettrodomestici auspica che l'impostazione degli studi di settore possa essere adeguata tenendo conto di tale quadro congiunturale che rischia di compromettere la sopravvivenza delle imprese artigiane, con gravi conseguenze sotto il profilo economico ed occupazionale per il nostro Paese.

Entrando nel dettaglio delle problematiche della categoria, al fine di evitare risultati contabili distorti che non rispecchiano la realtà delle imprese, **Confartigianato Riparatori Elettrodomestici richiede specifici correttivi al prototipo dello studio in esame per quanto concerne gli indicatori di seguito specificati.**

Rimanenze iniziali e rimanenze finali

Come evidenziato nel dibattito, rappresentano un dato fondamentale per la validità dello studio stesso, ma, per stabilire la corretta percentuale di incidenza costi/ricavi, occorre considerare non solo la rotazione delle scorte, ma soprattutto come sono organizzati i magazzini dei centri assistenza.

Tali scorte sono costituite per la maggior parte da ricambi sia funzionali che estetici, di apparecchiature elettriche ed elettroniche in utenza da parecchi anni, con la logica attesa della possibilità di un impiego e di conseguenza della vendita degli stessi.

Se ne deduce che, nell'attuale fase di mercato dove è alta la predisposizione all'acquisto del nuovo prodotto, tali scorte saranno vendute ed utilizzate nelle riparazioni.

Attualmente i CAT non effettuano acquisti di ricambi in quantità massiccia, ma si limitano a procurarsi scorte necessarie per le riparazioni in utenza che di solito vengono utilizzate nel giro di pochi giorni.

Le scorte giacenti costituiscono pertanto un costo di gestione e non un ricavo e, altresì, subiscono gli aumenti dei listini nel corso degli anni.

Occorre pertanto introdurre idonee modifiche al meccanismo proposto per il calcolo dei dati, considerando la lenta movimentazione di tali scorte ed il fatto che circa il trenta per cento non si muove di fatto.

Vi è quindi l'esigenza di considerare che spesso il magazzino viene gonfiato dalla prassi commerciale delle imprese fabbricanti i prodotti finiti, che <<obbligano>>, di fatto, i riparatori ad acquistare pezzi di ricambio il cui valore viene aggiornato automaticamente a scadenze prefissate tramite software fornito dagli stessi fabbricanti. Spesso, però, tali pezzi di ricambio divengono obsoleti rapidamente e restano ad <<appesantire>> il magazzino stesso.

Nel questionario, pertanto, andrebbe inserito un quesito che consenta di evidenziare tale super valutazione del magazzino. Ciò consentirebbe di ridurre il rischio di mostrare un incremento puramente fittizio dei redditi, su cui gli imprenditori artigiani pagano le imposte personali ed i contributi previdenziali.

Interventi in garanzia

Le riparazioni eseguite in garanzia per conto delle case produttrici, rappresentano per i riparatori di elettrodomestici dei costi. Di fatto le tariffe corrisposte a pagamento dei servizi offerti non ne coprono i costi, anzi costituiscono un mancato ricavo.

A ciò si deve aggiungere che è in atto una sostanziale riduzione di tali tariffe nella misura media del 20% imposta dai costruttori, senza possibilità per i CAT di mediare. A fronte di questa situazione vengono proposte attività di vendita di accessori e di apparecchiature varie per compensare i mancati introiti. A tale proposito bisogna valutare attentamente il fenomeno dell'incremento delle vendite di prodotti finiti fatte da riparatori, in quanto le imprese produttrici dei prodotti finiti stessi tendono ad incentivare questo fenomeno tramite la riduzione dei margini sulle riparazioni in garanzia, <<suggerendo>> lo spostamento dei ricavi del riparatore sulla vendita del prodotto finito stesso.

Gli incentivi statali all'acquisto di beni che riducono i consumi energetici hanno contribuito ad una drastica riduzione degli interventi di riparazione fuori garanzia.

Tutti questi fattori determinano minori ricavi per le imprese.

Pertanto si rende necessario introdurre correttivi al prototipo che tengano in debito conto degli interventi in garanzia come mancato ricavo, prevedendo l'inserimento del numero delle assistenze effettuate in garanzia e in extragaranzia, per conto delle case costruttrici.

In particolare, quindi, si chiede l'inserimento nel questionario della voce: <<interventi di riparazione effettuati>>; con uno spazio per l'indicazione del <<numero totale degli interventi>>; ed una sottovoce: <<di cui in garanzia>>.

Costi diversi

Per evitare l'attuale confusione nell'individuare e collocare correttamente le spese che rientrano nel caso specifico, sarebbe opportuno evidenziare in maniera più chiara la relativa casella del modello e specificare nelle istruzioni per la compilazione l'elenco dettagliato di tali costi ammessi.

Confartigianato Riparatori Elettrodomestici concorda infatti sulla semplificazione del modello, finalizzata ad evitare errate compilazioni ed a ridurre la percentuale di invalidazione delle dichiarazioni.

Diritto di chiamata

Si ritiene non utile la voce riguardante il diritto di chiamata, in quanto non più richiesto per legge negli interventi in garanzia; la stessa voce è invece necessaria negli interventi fuori garanzia, a condizione che nel modello sia esplicitato in maniera più chiara che deve essere riportato l'importo complessivo e non quello unitario, errore frequentemente commesso. Tale valore altresì varia da Provincia a Provincia e pertanto non indicativo della situazione reale.

In conclusione, Confartigianato Riparatori Elettrodomestici, esprime parere favorevole sullo Studio di Settore UG48U, ribadendo tuttavia la imprescindibile necessità che le richieste sopra descritte vengano accolte e si possano tradurre in concrete modifiche dell'attuale impostazione dello stesso studio di settore, al fine di renderlo effettivamente rispondente alla mutata realtà delle imprese aderenti, in funzione dei nuovi fenomeni del mercato.

Roma, 16 aprile 2009

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO UG52U

(Confezionamento di generi alimentari e non)

Codici Attività:

89.92.10 – Imballaggio e confezionamento di generi alimentari;

89.92.20 – Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari.

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Relativamente allo studio UG52U (evoluzione dello studio di settore TG52U), con nota prot. n. 2009/28742 del 23 febbraio 2009, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 17 marzo 2009 e 31 marzo 2009.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- ASSOCASEARI;
- CONFARTIGIANATO;
- CONFCOMMERCIO.

2) *OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI*

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

3) *CONSIDERAZIONI FINALI*

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG52U a

rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 7 settembre 2009

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2009

STUDIO UG53U

(Organizzazione di convegni ed attività di traduzione ed interpretariato)

Codici Attività:

74.30.00 - Traduzione e interpretariato;

82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UG53U (evoluzione dello studio di settore TG53U), con la nota prot. n. 2009/91463 del 12 giugno 2009, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della cluster analysis e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 9 luglio 2009 e 23 luglio 2009, sono stati esaminati gli esempi desunti dalla banca dati degli studi di settore.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Alle predette riunioni non è intervenuto alcun rappresentante delle Associazioni di riferimento; pertanto, non è stato possibile provvedere all'illustrazione del prototipo dello studio di settore UG53U.

Tuttavia, l'Associazione Italiana Servizi Linguistici, con mail dell'8 luglio 2009, ha evidenziato una serie di problematiche:

- la compilazione del modello risulterebbe impegnativa per un piccolo studio;

- lo studio di settore non tiene conto dei tempi di pagamento dei clienti;
- sembra eccessivo il ricarico sulle lavorazioni affidate all'esterno, nonché il “valore di produzione – fatturato” in base alla componente cespiti-attrezzature.
- non risultano chiare le voci relative ai collaboratori esterni;
- risulta problematica la gestione analitica di alcuni dati richiesti nel quadro “D” del modello studi di settore.

L'Associazione, infine, ritiene che in caso di congiuntura negativa è sufficiente una lieve diminuzione di ricavi per uscire dai parametri di congruità, pertanto sarebbe auspicabile una revisione dello studio che introduca un correttivo in grado di adeguare lo stesso alla nuova situazione economico-finanziaria nazionale e internazionale.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La nota presentata dall'associazione FEDERLINGUE, pervenuta in data 8 luglio 2009 – ossia anteriormente alla prima riunione di analisi del prototipo – adduce rilievi che si ritiene debbano riferirsi allo studio di settore TG53U e che, pertanto, non saranno oggetto di trattazione, in questa sede, ai fini della valutazione dello studio UG53U, ad eccezione dell'inciso relativo alla possibilità di un correttivo “*crisi*”.

Peraltro, nessun delegato è intervenuto alle riunioni di presentazione del prototipo e neppure sono stati trasmessi specifici casi da analizzare.

In mancanza di esempi concreti, la verifica della sostanziale idoneità dello studio medesimo a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate, con il supporto della Sose, utilizzando esempi prelevati dalla banca dati studi di settore.

Tale attività non ha evidenziato criticità in relazione al modello di stima.

In merito alle osservazioni avanzate dalla FEDERLINGUE relative alla necessità di introdurre appositi correttivi della funzione di ricavo/compenso dello studio che tengano conto degli effetti della crisi economica che sta interessando anche il settore merceologico in argomento, si fa presente quanto segue.

L'Amministrazione finanziaria, come già successo in passato con il verificarsi di determinate congiunture economiche sfavorevoli, ritiene centrale ogni intervento utile a rendere gli studi di settore sempre più aderenti alle mutate condizioni economiche del paese, in particolar modo tenendo in considerazione i diversi effetti che la crisi può aver generato sulle singole attività interessate dall'applicazione degli studi di settore.

Tuttavia allo stato attuale non sussistono sufficienti elementi di valutazione per poter determinare quali siano stati gli effetti, per lo specifico comparto, della crisi nel corso del 2009.

Pertanto, occorre procedere ad una analisi dettagliata dei dati e delle informazioni riferiti al periodo d'imposta 2009 al fine di poter esaminare l'impatto sui singoli settori economici.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG53U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 7 settembre 2009



FEDERLINGUE
ASSOCIAZIONE ITALIANA SERVIZI LINGUISTICI

Via Vivaio, 11 - 20122 Milano
tel. 027788401 - fax 0277884063

federlingue@unione.milano.it
www.federlingue.it



Milano, 8 luglio 2009

Egregio
Dr. Massimo Varriale
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di Settore
e-mail: dc.acc.studisetto@agenziaentrate.it

e, c. p.;

Egregio
Dr. Antonio Vento
Responsabile
Politiche Legislative
Fiscalità di impresa
Confcommercio
Piazza G.G. Belli, 2
00153 ROMA

Oggetto: Studio di settore TG53U (traduzione e interpretariato)

In vista della revisione di quanto in oggetto, si evidenziano di seguito, in sintesi, le problematiche rilevate:

1. La compilazione risulta impegnativa per un piccolo studio che non utilizza programmi gestionali mentre gli sono richiesti dati troppo precisi e oggettivi;
2. Nello studio non si tiene conto dei tempi lunghi di pagamento dei clienti;
3. Eccessivo ricarico previsto sull'ammontare delle lavorazioni affidate all'esterno (eccesso di margine richiesto rispetto a quanto corrisposto ai prestatori esterni);
4. Eccessivo "valore di produzione – fatturato" richiesto in base alla componente cespiti – attrezzature che sovente sono necessarie anche per poche lavorazioni e quindi di fatto acquistati ma sotto utilizzati;

5. Non risultano chiare le voci relative ai collaboratori esterni, con e senza partita iva;
6. Risulta problematica la gestione analitica delle voci da d16 a d29 e da d53 a d56 in quanto prevedono una organizzazione amministrativa che incide notevolmente sui costi del personale penalizzando di fatto la redditività;

In generale, in caso di congiuntura negativa è sufficiente una lieve diminuzione dei ricavi per uscire dai parametri di congruità. Come per altri settori, stiamo assistendo ad una progressiva riduzione dei margini di guadagno per la riduzione dei prezzi di vendita a cui fa da contraltare un aumento dei costi per l'acquisto dei servizi.

E' auspicabile una revisione dello studio di settore che preveda un correttivo di adeguamento alla nuova situazione economico-finanziaria nazionale ed internazionale; in più, risulta necessario diminuire il numero cartelle/parole/tariffe considerato il calo di attività nel 2009 e l'impossibilità di ritoccare le tariffe.

L'andamento degli affari ha seguito il ciclo economico nazionale e internazionale facendo riscontrare le seguenti considerazioni.

Anno 2009 primo quadrimestre sullo stesso periodo del 2008:

- il 20% delle aziende ha indicato un incremento del 10%
- il 70% delle aziende ha indicato un decremento del 20%
- il 10% ha indicato di non aver avuto spostamenti significativi.

Restando a disposizione per quanto possa necessitare, porgo cordiali saluti.

LA PRESIDENTE

Carla Agostini



**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

**STUDIO UG54U
(Sale giochi e biliardi)**

Codici Attività:

92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi);

93.29.30 – Sale giochi e biliardi.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Relativamente allo studio UG54U (evoluzione dello studio di settore TG54U), con le note prot. n. 2009/35474 del 5 marzo 2009 e n. 2009/54673 del 7 aprile 2009, inoltrate per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 25 marzo 2009 e 15 aprile 2009.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Alle predette riunioni non è intervenuto alcun rappresentante delle Associazioni di riferimento; pertanto, non è stato possibile provvedere all'illustrazione del prototipo dello studio di settore UG54U.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In mancanza di esempi concreti, la verifica della sostanziale idoneità dello studio medesimo a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate, con il supporto della Sose, utilizzando esempi prelevati dalla banca dati studi di settore.

Tale attività non ha evidenziato criticità in relazione al modello di stima.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG54U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 7 settembre 2009

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO UG73A

(Movimento merci e magazzinaggio)

Codici Attività:

52.10.10 – Magazzini di custodia e deposito per conto di terzi;

52.24.30 – Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;

53.24.40 – Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UG73A (evoluzione dello studio di settore TG73A), con le note prot. n. 2009/36702 del 6 marzo 2009 e n. 2009/93429 del 16 giugno 2009, inoltrate per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 3 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 7 aprile 2009, 21 aprile 2009 e 24 giugno 2009, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni del 21 aprile 2009 e del 24 giugno 2009 hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- ANCST / LEGACOOOP;
- ASSOLOGISTICA.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con mail del 31 agosto 2009, l'Associazione ANCST / LEGACOOOP ha comunicato di aver “*verificato quanto emerso con la modifica dello studio aggiornato*” e di ritenere “*insufficienti le variazioni che sono state eseguite*”.

A supporto delle proprie affermazioni, l'Associazione sembra rimandare alle considerazioni espresse con riferimento allo studio UG73B (relativo agli Spedizionieri, intermediari dei trasporti e corrieri). Al riguardo, infatti, dichiara che “*le motivazioni sono a nostro avviso da applicare a tutti gli studi in generale riferiti alla categoria di specie*”.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'analisi dei casi concreti operata nel corso delle riunioni non ha evidenziato particolari criticità.

Con riferimento alle osservazioni della ANCST / LEGACOOOP, si rimanda alle valutazioni esposte con riferimento allo studio UG73B.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG73A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: “*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*” che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, “*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 10 settembre 2009

Ballanti Danilo

Da: SESTI CARLO
Inviato: lunedì 7 settembre 2009 11.49
A: DC ACC STUDI DI SETTORE
Cc: SCALIA MARIO
Oggetto: I: STUDIO UG.73A
Allegati: OSSERVAZIONI STUDIO UG. 73 B.doc

Da: Sabbioni Daniela - ANCST [mailto:sabbioni@ancster.it]
Inviato: lunedì 31 agosto 2009 16.56
A: SESTI CARLO; leonardo.baglioni@agenziadelleentrate.it; meusebio@sose.it
Oggetto: STUDIO UG.73A

Come da accordi presi in data 24 giugno c.a., abbiamo verificato l'elaborazione dei dati inviati al centro studi So.Se in merito alla revisione dello studio di settore Tg 73A (UG 73 A) , con l'occasione delle osservazioni, da inoltrate in data odierna per altro Studio di settore tipo UG73 B, abbiamo vverificato quanto è emerso con la modifica dello studio aggiornato, come abbiamo relazionato nella lettera che vi alleghiamo ai vostri colleghi, riteniamo insufficienti le variazioni che sono state eseguite e le motivazioni sono a nostro avviso da applicare a tutti gli studi in generale riferiti alla categoria di specie.

A disposizione e in attesa di risentirci in merito.
cordialmente.

Ancst/Legacoop
Daniela Sabbioni.

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO UG73B

(Spedizionieri, intermediari dei trasporti e corrieri)

Codici Attività:

52.29.10 – Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;

52.29.21 – Intermediari dei trasporti;

53.20.00 – Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UG73B (evoluzione dello studio di settore TG73B), con la nota prot. n. 2009/87431 del 5 giugno 2009, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 19 giugno 2009 e 6 luglio 2009, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- AITI;
- CONFETRA;
- CONFETRA / FEDESPEDI.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. n. 70 del 31 agosto 2009, l'Associazione LEGACoop/ANCST, in rappresentanza delle *“Cooperative di Servizi produzione lavoro e o Consorzi di Servizi sotto forma di Cooperativa”* ha evidenziato le particolarità di tali imprese e invia *“alcune bozze di Statuti e Regolamenti atti a chiarire o far emergere, la differenza che sostanzialmente distingue una cooperativa da un'impresa generale”*.

L'Associazione, in particolare:

1. afferma che si tratta *“di piccole cooperative e non di medie o grandi dimensioni”*, come *“sembra essere l'interpretazione dei cluster, in riferimento al numero dei dipendenti”*, che in questi casi *“sono sempre soci”*;
2. riferisce che *“non è chiaro quanto stabilisce la natura di cooperativa a mutualità prevalente”*, come previsto dal codice Civile nel quale si stabilisce che *“la gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico nello svolgimento della propria attività, fatta prevalentemente con i propri soci qualunque sia il rapporto di lavoro retta dalla legge 142 del 2001 e quindi cooperativa di produzione lavoro oppure come consorzio d'impres artigiane”*;
3. lamenta l'aumento del costo del gasolio, precisando che questo evento incide notevolmente sulle tariffe; inoltre il carburante viene utilizzato anche per *“l'attività di movimentazione merci e magazzino”* oltre che per l'attività propria dell'impresa;
4. circa la natura giuridica delle imprese che svolgono tali attività, distingue tra le tipologie di *“cooperativa di produzione lavoro”* e *“consorzio di imprese artigiane sotto forma di cooperative”*.

Riguardo alla prima tipologia, viene evidenziato che tali cooperative starebbero attraversando *“oltre al normale periodo di crisi che colpisce un po' tutti i settori, anche notevoli difficoltà in merito all'adeguamento dei contratti di lavoro”*.

Con riferimento alla seconda tipologia, si tratterebbe di soggetti che utilizzano per lo svolgimento dell'attività le attrezzature e le licenze dei propri soci artigiani o delle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane e quindi sarebbe *“impossibile attribuire alla cooperativa i costi e i consumi dell'attività svolta”*.

In quest'ultimo caso, infatti, è previsto l'utilizzo del ristorno, che genera *“costi di servizi maggiori per la cooperativa e maggiori ricavi ai propri soci, i quali sono comunque obbligati a compilare i relativi studi di settore come imprese artigiane”*.

In considerazione di quanto evidenziato, l'Associazione chiede, per le "piccole cooperative" al di sotto di 7,5 milioni di euro, che sia prevista la non applicabilità degli studi di settore, al pari di quanto previsto per le altre tipologie di società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ritenendo più opportuno l'utilizzo di altri parametri di accertamento.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente a quanto osservato nella nota dell'Associazione LEGACOOP/ANCST, si richiamano i chiarimenti forniti in merito con la risoluzione n. 330/E del 14 novembre 2007.

La risoluzione citata riprende quanto già espresso con la circolare n. 110/E del 21 maggio 1999 (al paragrafo 6.5), con riferimento a cooperative di imprese e di utenti che non operano per conto terzi e non seguono le ordinarie regole di mercato. Le cause di inapplicabilità previste ai fini degli studi di settore – chiarisce la circolare n. 110/E del 1999 – operano solo in caso di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati o degli utenti, come stabilito nei vari decreti ministeriali di approvazione degli studi. Nel caso di attività svolte in via non esclusiva, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, gli uffici sono chiamati, in sede di contraddittorio con il contribuente, a tener conto del perseguimento di fini mutualistici da parte delle stesse.

La risoluzione n. 330/E del 2007 evidenzia che, essendo escluse dall'applicabilità degli studi di settore le sole cooperative che svolgono attività rivolte esclusivamente a favore dei soci o associati o degli utenti, le cooperative a c.d. *mutualità prevalente* (con attività *prevalente* ma non *esclusiva* a favore dei soci o associati o degli utenti) sono di converso soggette agli studi di settore.

Nel caso di cooperative a c.d. *mutualità prevalente*, gli uffici sono chiamati a valutare le particolari situazioni di mercato "*influenzate dal perseguimento di fini mutualistici che possono incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti*", attraverso un'analisi da eseguirsi, di volta in volta, con riferimento al caso di specie.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG73B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 10 settembre 2009

Bologna prot. 70 del 31.08.2009

Spettabile Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'Accertamento
Ufficio Studi Di settore
00100 ROMA

P.C. SO .SE dott. Marina Eusebio

OGGETTO: RICHIESTA DI OSSERVAZIONI RELATIVE ALLO STUDIO DI SETTORE UG.73 B

Inerente alle seguenti attività : 52.29.10 spedizionieri e ag. Di operazioni Doganali;
52.29.21 intermediari dei trasporti
53.20.00 altre attività postali ed di corriere senza

obbligo

Di servizio universale.

Con riferimento alla Vostra del 30 luglio 2009 prot.2009/117713, come associazione di categoria siamo con la presente a sottolineare alcuni aspetti in relazione sia lo studio di settore di cui all'oggetto, ma più precisamente, chiarimenti in riferimento alla particolarità delle società cooperative che, noi rappresentiamo; e cioè Cooperative di Servizi produzione lavoro e o Consorzi di Servizi sotto forma di Cooperativa.

Questa prima premessa ci sembra necessaria, nonostante gli incontri avuti in riferimento a precedenti Studi di settore (UG 72 A- UG73A), per distinguere meglio questo tipo d'impresе che hanno particolarità notevoli rispetto alla generalità delle altre impresе, alleghiamo a tale scopo, alcune bozze di Statuti e Regolamenti atti a chiarire o far emergere, la differenza che sostanzialmente distingue una cooperativa da un'impresa in generale. Nel corso degli anni abbiamo notato che tale distinzione pur essendo presente nei cluster concernenti le analisi di congruità, non è comunque centrata, per il tipo di cooperative alle quali si rivolge lo studio di settore, trattasi, infatti, solo di piccole cooperative e non di medie o grandi dimensioni, come invece sembra essere l'interpretazione dei cluster, in riferimento al numero dei dipendenti, che nel nostro caso sono sempre soci. Dopo gli incontri avuti in precedenza per gli altri studi suddetti, qualcosa è sicuramente stato accolto, nei modelli revisionati, si è distinta la categoria Cooperative, questo, però non è assolutamente sufficiente, infatti, i dati che

abbiamo inoltrato a campione riguardante due piccole cooperative con attività UG73A, poi elaborati con l'applicazione aggiornata dal centro studi So. Se, hanno migliorato leggermente la non congruità, ma rimangono comunque molto distanti dalla realtà i margini di ricavi sia minimi sia puntuali di riferimento.

A nostro avviso non è chiaro quanto stabilisce la natura di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dagli art.2512-2513-2514 del C.C., i quali stabiliscono che la gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico nello svolgimento della propria attività, fatta prevalentemente con i propri soci qualunque sia il rapporto di lavoro, retta dalla Legge 142 del 2001 e quindi cooperativa di produzione lavoro, oppure come consorzio di imprese artigiane, tali principi sono presenti negli articoli tre e quattro dei nostri statuti, la cooperativa ha inoltre come raggiungimento esclusivo di ottenere per conto dei propri soci, contratti di appalto atti a creare occupazione lavorativa da distribuire alla compagine sociale, pertanto non è certamente retta dai principi di speculazione privata, da qui i cluster utilizzati per le altre imprese saranno da modificare notevolmente tenendo conto di tale natura.

Nello specifico riguardante tutte le attività, rileviamo questa prima analisi che secondo il nostro parere è l'elemento più importante da chiarire, proprio perché il rapporto dei costi o del numero dei soci lavoratori non può assolutamente essere un indice d'incremento di ricavo, che a fatica riesce a coprire i costi fissi, infatti, il principio, è quello non di raggiungere utili o scopo economico ma soprattutto garantire un'occupazione dignitosa fra la compagine sociale.

E' elemento da considerare, l'aumento di costo di gasolio, sia per l'attività riferita UG 73B che per l'attività UG 73 A, è un costo notevole d'incidenza sulle tariffe, questo non ci sembra riconosciuto a sufficienza, per l'attività di movimentazione merci e magazzinaggio oltre che per l'attività richiamate in oggetto; nel caso dei costi concernenti il personale non si tiene neppure conto di quanto è previsto nella Legge 142, e cioè del ristorno dell'utile della cooperativa da distribuire in base ai criteri dettati dalla mutualità prevalente, fra i propri soci come maggiore costo, oppure come distribuzione di utile, tali importi negli studi di settore aumentano i ricavi per la cooperativa mentre sono incrementi di costi i quali aumentano i ricavi dei soci stessi.

Riepilogando esistono due tipologie:

1. La cooperativa di produzione lavoro compagine sociale soci dipendenti applicando L.142, con tutte le modifiche concernenti, il lavoro dipendente.
2. Consorzio d'impresе artigiane sotto forma di cooperativa.

Nel primo caso trattasi di cooperative che stanno attraversando oltre al normale periodo di crisi che colpisce un po' tutti i settori, anche notevoli difficoltà in merito all'adeguamento dei contratti di lavoro.

Portando i soci lavoratori al pari degli altri lavoratori, quindi aumentando notevolmente i costi concernenti, gli istituti previdenziali, sicurezza del lavoro, ferie, TFR che a differenza della precedente Legge 602 è a carico delle società cooperative e non del socio.

Nel secondo caso trattasi di consorzi sotto forma di cooperative le quali utilizzano per lo svolgimento dell'attività, le attrezzature e licenze dei propri soci artigiani o imprese iscritte albo imprese artigiane e quindi risulta impossibile attribuire alla cooperativa i costi e i consumi dell'attività svolta, anche in questo caso è previsto l'utilizzo del ristorno creando costi di servizi maggiori per la cooperativa e maggiori ricavi ai propri soci, i quali sono comunque obbligati a compilare i relativi studi di settore come imprese artigiane.

Ci preme inoltre, evidenziare che anche fiscalmente tali cooperative sono agevolate in merito alla mutualità prevalente, vedi detassazione del 70% nel caso di cooperative a mutualità prevalenti, oppure del 30% per le non prevalenti dell'aliquota Ires, cosa non prevista nell'adeguamento, altra particolare complessità è l'adeguamento Irap che diventerebbe nei casi di produzione lavoro, una maggiore variazione in diminuzione dell'imponibile Ires vedi art. 11 D.p.r.601 del 1973.

Per la complessità della specie, a nostro parere per queste piccole cooperative, le quali non raggiungono l'ammontare dei ricavi e compensi superiori a 7,5milioni di euro, sarebbe opportuno utilizzare, la causa di non applicabilità agli studi, così come previsto barrando la casella tre, in riferimento ad altre tipologie di cooperative e società consortili, le quali operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, e utilizzare quindi altri parametri di accertamento.

A disposizioni per eventuali chiarimenti in attesa di una vostra eventuale riunione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

**Per Legacoop/ANCST
Daniela Sabbioni.**

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO UG76U

(Servizi di ristorazione collettiva)

Codici Attività:

56.21.00 - Catering per eventi, banqueting;

56.29.10 – Mense;

56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale.

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UG76U (evoluzione dello studio di settore TG76U), con la nota prot. n. 2009/86624 del 5 giugno 2009, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 22 giugno 2009 e 20 luglio 2009, sono stati esaminati gli esempi desunti dalla banca dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- CONCOMMERCIO;
- FIPE.

2) *OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI*

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

3) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG76U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 10 settembre 2009

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

**STUDIO UG77U
(Trasporti marittimi)**

Codici Attività:

50.10.00 – Trasporto marittimo e costiero di passeggeri;

50.20.00 – Trasporto marittimo e costiero di merci;

50.30.00 – Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari);

50.40.00 – Trasporto di merci per vie d'acqua interne;

52.22.09 – Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;

85.32.01 – Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali.

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UG77U (evoluzione dello studio di settore TG77U), con nota prot. n. 2009/55800 dell'8 aprile 2009 sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 6 maggio 2009 e 20 maggio 2009.

Alla riunione del 20 maggio 2009 hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- CNA.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

3) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG77U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: "*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*" che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, "*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 7 settembre 2009

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

**STUDIO UG78U
(Attività delle agenzie di viaggio e turismo)**

Codici Attività:

79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio;

79.12.00 – Attività dei tour operator;

**79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza
turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca.**

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UG78U (evoluzione dello studio di settore TG78U), con le note prot. n. 2009/94091 del 17 giugno 2009 e n. 2009/96322 del 22 giugno 2009, inoltrate per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 6 luglio 2009 e 24 luglio 2009, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle citate riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- ASSONIME;
- ASSOVIAGGI NAZIONALE;
- ASSOVIAGGI LIGURIA;
- ASSOTRAVEL;
- ASTOI;

- ASTOI – SERVIZIO;
- CONFCOMMERCIO;
- CONFESERCENTI;
- CONFINDUSTRIA;
- FEDERTURISMO/CONFINDUSTRIA;
- FIAVET/CONFCOMMERCIO.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

2.1 ASSOCIAZIONE ASSOTRAVEL – ASSOVIAGGI – ASTOI - FIAVET

Con nota congiunta del 31 agosto 2009, le Associazioni ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI e FIAVET, hanno formulato le osservazioni che seguono.

1) Cluster d'origine e di destinazione:

a) considerato il notevole incremento del numero di soggetti rientranti nel cluster 6 (agenzie specializzate in viaggi di lavoro) e la riduzione delle agenzie specializzate in attività di biglietteria appartenenti al cluster 4 si ritiene opportuno riclassificare il cluster 6 suddividendo i soggetti in più gruppi omogenei sulla base della modalità operativa: regime di intermediazione o di organizzazione.

b) data la diminuzione della numerosità del cluster 3 (agenzie aderenti a consorzi), si ritiene opportuno accorpate i soggetti rientranti in tale cluster con quelli rientranti nel cluster 2 (agenzie intermedie operanti in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network);

c) considerato che negli ultimi anni i soggetti di piccole dimensioni hanno subito un notevole incremento rispetto a quelli di grandi dimensioni e che con l'attuale clusterizzazione i primi non risultano pienamente colti, si ritiene opportuno prevedere un cluster specifico per tali soggetti.

2) Coefficienti della funzione di regressione:

a) richiesta di “operare una generale riconsiderazione” dei coefficienti delle variabili presenti nella funzione di regressione. In particolare, le scriventi Associazioni ritengono che “*si dovrebbero diminuire quei coefficienti, rispetto agli stessi indicatori applicati nel 2004, che hanno una rilevanza determinante nella composizione percentuale del valore teorico del ricavo stimato in funzione delle variabili e che al tempo stesso hanno subito un ingiustificato incremento, non supportato da effettivi aumenti nella marginalità sui relativi costi di produzione. [...] In generale si dovrebbero ridurre i coefficienti che hanno avuto un incremento non*

giustificato, pur attraverso la lettura dei dati in base alla composizione percentuale delle specifiche variabili nella funzione di regressione”;

b) mancata corrispondenza tra costi sostenuti e ricavi prodotti. In particolare, si fa riferimento alla variabile *“costo del venduto + costo per la produzione di servizi”*, che *“non rappresenta un onere puramente variabile, e cioè esattamente proporzionale ai ricavi conseguiti dall’attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici”*. Tale circostanza, infatti, può verificarsi in caso di acquisizione della disponibilità dei servizi turistici presso i vari fornitori (vettori aerei, alberghi, ecc.) utilizzando formule di *“vuoto per pieno”* e di *“allotment”*, che prevedono per l’agenzia acquirente il rischio di invenduto;

c) richiesta di adeguata considerazione del *“minore impatto del valore dei beni strumentali delle imprese del settore per la contribuzione assegnata a tale indicatore nella produzione del ricavo stimato dallo studio”*. In particolare, le Associazioni fanno riferimento a *“oneri di ristrutturazione dei locali e costi per l’acquisto di marchi di riconoscimento che sono stati capitalizzati e quindi costituiscono immobilizzazioni immateriali, il cui apporto nella produzione dei ricavi dovrebbe essere di molto ridotto.”;*

d) le agenzie specializzate nei viaggi di lavoro (cluster 6) sono caratterizzate da una *“più contenuta marginalità applicata ai costi per l’acquisizione dei servizi.”* I coefficienti applicati alle variabili *“costo per la produzione di servizi”* e *“spese per lavoro dipendente”* per i soggetti appartenenti al cluster 6 *“dovrebbero essere ridotti rispetto agli stessi previsti per i cluster 1 e 7 che in una certa misura sono caratterizzati dalla stessa attività di organizzazione e di specializzazione nella produzione di servizi incoming”;*

e) richiesta di un correttivo *“che riduca il coefficiente applicato all’ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietteria ferroviaria”*. Tale richiesta nasce dalla circostanza che *“recentemente TRENITALIA ha dimezzato le percentuali di provvigioni che corrisponde alle agenzie a titolo di remunerazione dell’attività di intermediazione svolta nella vendita di biglietteria ferroviaria, portando il livello medio di remunerazione a circa il 3% rispetto al 6% realizzato negli anni 2006 e 2007”*, mentre *“gli importi richiesti per le fidejussioni a garanzia sono stati mediamente incrementati del 50% rispetto alla reale esposizione delle agenzie verso le Ferrovie”;*

f) richiesta di individuazione di *“uno specifico correttivo che riduca il coefficiente applicato all’ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietteria aerea extra BSP”*. In particolare, tale richiesta scaturisce dalla circostanza che i vettori low cost *“non riconoscono alcuna provvigione, neppure marginale, all’agenzia di viaggi”* per l’attività di intermediazione nella vendita di servizi di trasporto aereo.

Pertanto, “l’unica fonte di remunerazione minimale per l’agenzia di viaggi è rappresentata dal diritto di agenzia applicato per il rimborso delle spese sostenute per la concreta esecuzione del servizio prestato al cliente (prenotazione via internet, pagamento con carta di credito dell’agenzia di viaggi, informative sulle condizioni di trasporto, ecc.)”.

3) Indicatori di coerenza

Per quanto concerne gli indicatori di coerenza, le scriventi Associazioni fanno presente che *“si conferma la validità del ratio che misura il ricarico per l’attività di organizzazione”* e che *“si è certamente apprezzata la generale riconsiderazione degli indicatori di coerenza attraverso la migliore e più ampia distribuzione ventifica dei risultati medi degli specifici ratio applicati a ciascun cluster di riferimento”*.

In riferimento all’*“indicatore del valore aggiunto lordo per addetto”*, le Associazioni chiedono *“che tra il numero degli addetti posto al denominatore del ratio, si consideri anziché il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalente nell’impresa (rigo A00501) il numero delle giornate remunerate dei collaboratori stessi”*. Tale modifica permetterebbe *“di tenere conto del reale apporto in termini di lavoro effettivamente prestato durante tutto l’arco del periodo d’imposta preso in considerazione dallo studio e non soltanto il numero dei collaboratori risultati presenti alla chiusura del bilancio”*. Una simile richiesta è motivata dalla circostanza che *“molti tour operator chiudono l’esercizio al 31 ottobre e in quel momento (proprio perché trattasi di un momento particolare dell’attività) il numero dei collaboratori potrebbe risultare notevolmente basso creando in molti casi delle situazioni di incoerenza”*.

4) Compravendite di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi ad una quotazione determinata (cosiddette vendite al netto)

Le Associazioni richiamano l’attenzione su un fenomeno che si è diffuso negli ultimi anni e che consiste nella vendita da parte dei tour operator e di altri fornitori di servizi turistici alle agenzie di viaggi di pacchetti e servizi turistici ad un prezzo inferiore a quello indicato nei cataloghi. Tali pacchetti e servizi turistici (organizzati da terzi) vengono rivenduti dalle agenzie *“ad un prezzo pari a quello indicato nel catalogo o inferiore a seconda delle condizioni di mercato ad un prezzo ...Si tratta in buona sostanza di compravendite a tariffe cosiddette “nette”, cioè ad una quotazione la cui marginalità è diversa da quella propria dell’attività di organizzazione in senso stretto e che sta assumendo sempre maggiore rilevanza nel settore in termini di volumi transati”*. *...La marginalità dell’attività di compravendita di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi è assimilabile per l’agenzia di viaggi alla provvigione che avrebbe maturato se la vendita fosse stata fiscalmente gestita in regime di mera intermediazione”*.

Considerato che nel quadro D del modello dello studio UG83U non sono presenti righe specifici per l’indicazione dei dati relativi alla sopra descritta

modalità di compravendita di pacchetti, le scriventi Associazioni chiedono che *“nel nuovo modello l’agenzia di viaggi possa indicare la percentuale di costi sostenuti per l’attività di compravendita di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi in percentuale rispetto al rigo D5 + D6. Tale parametro dovrebbe essere poi utilizzato per introdurre uno specifico correttivo di segno negativo alla variabile del costo del venduto + costo per la produzione di servizi”*.

5) Sistemazioni grafiche del modello

In relazione all’impostazione grafica del modello dello studio in questione, le scriventi Associazioni fanno presente che sarebbe necessario effettuare delle modifiche (all’interno del quadro D *“elementi specifici dell’attività”* migliore allocazione di alcune voci) allo stesso al fine di renderne più facile la compilazione. Con riferimento al modello, inoltre, le scriventi chiedono il ripristino del rigo D52 *“spese per acquisto di servizi telefonici”* (che nella proposta di nuovo modello risultante dal prototipo non era presente) e la possibilità di *“indicare in un rigo ad hoc le imprese che hanno l’esercizio amministrativo non coincidente con l’anno solare”*;

6) Funzionalità di GE.RI.CO:

Richiesta di visualizzazione in GE.RI.CO. del *“dettaglio dell’analisi di congruità sia in caso di risultato congruo sia in caso di non congruità in modo da permettere al contribuente di capire le ragioni e di poter decidere in modo più consapevole quali decisioni assumere in tema di adeguamento”*;

7) Quadro “Z” (caratteristiche delle attività)

Richiesta di inserimento nel modello di un quadro “Z” finalizzato a *“rilevare le nuove tendenze del mercato”*.

8) Simulazioni e report di SOSE

Le Associazioni, infine, traggono alcune conclusioni dal confronto tra la versione evoluta e la versione precedente dello studio in esame, sottolineando in particolare che *“risulta migliorata la funzione di clusterizzazione. Sembra infatti che il nuovo studio riesca a fotografare meglio l’impresa e, quindi, di conseguenza, ad inquadrarla più correttamente nel suo cluster naturale, riducendo il più possibile le sovrapposizioni”*

2.2 ASSOCIAZIONE ASSOTRAVEL – ASSOVIAGGI – ASTOI - FIAVET

Con nota del 26 agosto 2009 (inviata in data 10 settembre 2009), le Associazioni ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI e FIAVET hanno richiesto l’individuazione di uno specifico correttivo congiunturale al fine di mitigare gli effetti della crisi economico-finanziaria nel settore.

In particolare, le Associazioni richiedono la riduzione dei coefficienti delle variabili dei costi fissi, e di tener conto della minore marginalità sui ricavi

conseguita per effetto della maggiore incidenza dei costi per la produzione di servizi (“*semi variabili*”).

Inoltre, riconosciuta “*la validità dello studio di settore quale strumento di accertamento e di controllo dell’Amministrazione finanziaria*”, invitano l’Amministrazione a introdurre uno specifico correttivo congiunturale.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente a quanto evidenziato nelle note delle Associazioni ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI e FIAVET, si fa presente che:

- 1) in merito alle richieste avanzate al punto 1), si evidenzia che l’individuazione dei gruppi omogenei (cluster) viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti tramite il modello per gli studi di settore, allegato al Modello Unico. Al fine di pervenire a una definizione dei modelli organizzativi quanto più possibile corrispondente alla realtà, può essere di notevole aiuto il contributo fornito dalle Associazioni, attraverso le loro analisi basate su una conoscenza diretta del settore e sulla raccolta di dati e informazioni specifiche. Sull’argomento l’Agenzia si riserva di effettuare un’attenta valutazione delle analisi e dei suggerimenti forniti, in sede di prossima evoluzione dello studio;
- 2) per quanto concerne le considerazioni esposte al punto 2), si fa presente quanto segue:
 - a) non è possibile effettuare un confronto fra i coefficienti delle variabili che compongono la funzione di regressione applicati nella versione evoluta dello studio rispetto alla precedente versione, in quanto tali variabili sono diverse e diversi sono i pesi attribuiti alle stesse nell’ambito della suddetta funzione. Si fa presente, inoltre, che un confronto di questo tipo non è metodologicamente corretto anche in considerazione del fatto che i cluster della nuova versione dello studio sono differenti da quelli della precedente versione, con la conseguenza che diversi risulteranno i coefficienti delle variabili di regressione delle specifiche funzioni di ricavo;
 - b) in merito ai possibili effetti negativi che gli acquisti di pacchetti turistici effettuati con accordi “*vuoto per pieno*” e di “*allotment*” possano determinare ai fini del calcolo dei ricavi stimati, l’Agenzia si riserva di effettuare valutazioni al riguardo in fase di predisposizione dei documenti di prassi, anche alla luce delle eventuali ulteriori informazioni che saranno fornite dalle Associazioni interessate;
 - c) la circostanza evidenziata per cui numerose imprese, rientranti nelle attività oggetto dello studio, possano sostenere oneri per la ristrutturazione dei locali in cui svolgono l’attività rappresenta un

elemento di per sé non critico ai fini dell'applicazione dello studio di settore in esame, dal momento che lo studio stesso, “costruito” sulla base dei dati dichiarativi, tiene conto di questo elemento;

- d) analogamente a quanto osservato in precedenza (alla lettera a) riguardo l'impossibilità di operare confronti fra i coefficienti delle variabili di regressione relativi a studi di settore differenti (la versione “*T*” rispetto alla “*U*”), si evidenzia che non è statisticamente significativo effettuare un confronto tra i coefficienti relativi ai diversi cluster;
 - e) relativamente alla diminuzione delle percentuali di provvigioni per il servizio di biglietteria corrisposte alle agenzie di viaggi da TRENITALIA e alla prassi economica di applicare a tale servizio dei diritti di agenzia, l'Agenzia delle entrate si riserva di effettuare specifiche analisi finalizzate alla prossima evoluzione dello studio, con il supporto dell'eventuale ulteriore documentazione fornita dalle Associazioni a sostegno di quanto rappresentato, tenendo in considerazione anche gli effetti concomitanti riconducibili all'aumento delle tariffe ferroviarie;
 - f) riguardo alla mancata corresponsione alle agenzie di viaggi di provvigioni per il servizio di biglietteria aerea da parte dei vettori “*low cost*”, si rappresenta che a seguito dell'analisi non è emersa la necessità di integrare il modello per la comunicazione dei dati con ulteriori informazioni dirette a cogliere il fenomeno evidenziato.
- 3) In merito alla richiesta avanzata al punto 3, si osserva che l'indicatore di coerenza in questione è costruito sulla base dei dati disponibili sulla base del modello studi di settore relativo al periodo d'imposta 2007. Le istruzioni del quadro A del modello, confermate nel corso degli anni, prevedono per i collaboratori coordinati e continuativi l'indicazione del numero e non delle giornate retribuite.
- 4) In relazione a quanto evidenziato al punto 4), si anticipa che il modello di prossima pubblicazione per lo studio UG78U dovrebbe prevedere un nuovo quadro di “*Dati complementari*” diretti ad acquisire le informazioni richieste (in particolare, la percentuale derivante dall'attività di compravendita di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi, rispetto ai ricavi e ai costi di acquisto), in vista della futura evoluzione dello studio.
- 5) In merito alle richieste avanzate al punto 5) concernenti alcune sistemazioni grafiche da apportare al modello, si sta verificando la fattibilità e l'opportunità di modificare l'impostazione grafica del modello.
- 6) Per quanto attiene alla richiesta formulata al punto 6), in merito alla visualizzazione all'interno del software GERICO del “*dettaglio dell'analisi di congruità*”, si evidenzia che attualmente il software

GERICO permette di visualizzare tale dettaglio in caso di non congruità. L’Agenzia sta valutando l’opportunità e la fattibilità di innovare il contenuto informativo visualizzato dal software GERICO in modo da fornire informazioni di dettaglio anche per il caso di congruità.

- 7) Come indicato al precedente punto 4), si sta procedendo ad integrare il modello per il nuovo studio UG78U con ulteriori informazioni utilizzabili per la futura evoluzione dello studio.

Con riferimento alla richiesta delle Associazioni ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI e FIAVET di prevedere uno specifico correttivo congiunturale per fronteggiare la crisi per il periodo d’imposta 2009, l’Agenzia si impegna a valutare quanto proposto dalle stesse, rimandando l’esame della specifica problematica ad una fase successiva. Al riguardo, si veda quanto riportato al successivo paragrafo 4 del presente verbale.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG78U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell’art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 12 febbraio 2010



ASSOTRAVEL



Documento

Parere sui risultati derivanti dalla “cluster analysis” studio di settore evoluzione UG78U – per le attività:

Codice ISTAT

79.11.00 agenzie di viaggi

79.12.00 tour operator

79.90.19 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggi nca



ASSOCIAZIONE TOUR OPERATOR ITALIANI



Roma 31 agosto 2009



ASSOTRAVEL



Documento

**Richiesta specifico correttivo congiunturale
relativo allo studio di settore evoluzione
UG78U – per le attività:**

Codice ISTAT

79.11.00 agenzie di viaggi

79.12.00 tour operator

**79.90.19 altri servizi di prenotazione e altre
attività di assistenza turistica non svolte
dalle agenzie di viaggi nca**



Roma 26 agosto 2009

NOTA INFORMATIVA

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO STUDI DI SETTORE

*Richiesta per l'individuazione di uno **specifico correttivo congiunturale** relativo allo studio di settore evoluzione UG78U – per le attività:*

79.11.00 agenzie di viaggi

79.12.00 tour operator

79.90.19 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggi nca

A seguito del tracollo del sistema finanziario soprattutto americano, ingenerato da fallimenti di importanti gruppi creditizi quali Lehman Brothers ed assicurativi, come è noto si è innescata una grave crisi economico - finanziaria globale con una forte contrazione nei consumi interni sia di beni sia di servizi ed un declino prolungato e generalizzato nei relativi prezzi.

Qualche settimana addietro la Banca Centrale Europea ed il Fondo monetario internazionale hanno dichiarato che la ripresa dell'economia non avverrà, come auspicato, tra l'autunno di quest'anno e l'inizio dell'anno 2010 ma hanno previsto segnali di ripresa soltanto nel secondo semestre del prossimo anno. Anche il Governatore della Banca d'Italia¹ nella relazione annuale concorda nel ritenere che la crescita riprenderà nel 2010 e che l'attesa per il 2009 è di riduzione dei livelli occupazionali e del reddito, con riflessi negativi sui consumi e sugli investimenti.

Anche il settore del turismo, ed in particolar modo il comparto delle agenzie di viaggi e dei tour operator, non è restato estraneo agli effetti della recessione economica che si è venuta a determinare.

Da una indagine svolta sulle condizioni e sulle difficoltà che le imprese del settore incontrano e su come stanno reagendo alla crisi sono emersi alcuni dati che possono meglio spiegare la portata di tale fenomeno.

¹ Banca D'Italia, Euro sistema – Considerazioni finali all'Assemblea Ordinaria dei Partecipanti, Roma 29 maggio 2009.

Si è verificato un forte calo del fatturato – inteso quale sommatoria dei ricavi derivanti dall'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici e di intermediazione - intorno a – 15% / - 20%, con punte anche più alte rilevate nel settore dell'organizzazione di viaggi incoming, soprattutto dei flussi da alcuni Paesi di provenienza dei viaggiatori stranieri (Stati Uniti e Giappone) ed una situazione di incertezza circa la durata della crisi. A risentirne della crisi sono soprattutto micro imprese ed aziende di piccole dimensioni, sotto i 5 addetti, ma che nel complesso danno occupazione a circa 45.000 lavoratori. Affrontano, con la crisi, la contrazione dell'offerta di credito bancario soprattutto per l'ottenimento di fidejussioni a garanzia dello svolgimento dell'attività di agenzia di viaggi. Si tratta in particolare di garanzie da prestare a favore della IATA per l'emissione di biglietteria aerea e per quella ferroviaria a favore di TRENITALIA. Ovviamente in considerazione delle ridotte dimensioni, tali imprese sono praticamente impossibilitate ad accedere al mercato dei capitali di terzi. Risentono anche degli effetti della crisi le aziende che operano in qualità di intermediarie di tour operator e di altri fornitori di servizi di grandi dimensioni, da cui subiscono richieste per pagamenti anticipati per la conferma delle prenotazioni dei servizi rispetto alle date di fruizione degli stessi ed inoltre ricevono minori provvigioni a causa della riduzione nei prezzi dei pacchetti turistici, sempre più spesso proposti a condizioni speciali (offerte e promozioni speciali varie per incentivare la ripresa delle vendite).

C'è di più, in alcuni casi, e soprattutto nel corso del primo semestre del 2009, le aziende del settore hanno subito indirettamente i riflessi delle difficoltà finanziarie in cui si sono venuti a trovare alcuni fornitori di servizi (tour operator, vettori aerei, ecc.). Pur se non obbligate sotto il profilo giuridico, le imprese intermediarie hanno cercato di attivare o di supportare interventi di riprotezione del cliente che si è trovato in difficoltà durante il corso del soggiorno a causa di servizi che non gli venivano erogati.

Anche se per il settore in esame trova applicazione il correttivo congiunturale individuale collegato alla contrazione dei ricavi (rigo X03 del modello TG78U), tale correttivo si applica nei confronti delle agenzie di viaggi che presentano ricavi dichiarati ai fini della congruità per il periodo d'imposta 2008 inferiori ai ricavi dichiarati per il periodo d'imposta 2007, agendo direttamente sul risultato della funzione di regressione.

Ciò naturalmente non può essere ritenuto sufficiente alla luce delle osservazioni sopra evidenziate. Viene rilevato innanzitutto che l'applicazione del correttivo individuale dello studio TG78U del 2009 per il periodo d'imposta 2008, ha sortito scarsi effetti nel mitigare

le risultanze dello studio stesso. Inoltre nella fase di evoluzione dello studio si dovrà tenere conto anche degli effetti dell'analisi di normalità economica, nel quale assumono particolare rilevanza l'incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi e il rapporto dei costi residuali di gestione sui ricavi.

Il numero di pernottamenti dei viaggiatori italiani che si sono spostati per motivi di lavoro è diminuito dell'11% nel 2008 rispetto al 2007. Per i viaggi in Italia rispetto al 2007 si è avuto in generale un aumento del 18%² circa delle vacanze brevi (fino a 3 notti), segno inequivocabile che la durata media dei viaggi è diminuita privilegiando spostamenti forse più frequenti ma di minore durata³. Anche la scelta della sistemazione è mutata verso una preferenza per gli alloggi privati, soprattutto le abitazioni di parenti ed amici per trascorrere i soggiorni per vacanza.

Tutto ciò ha un riflesso diretto sul canale utilizzato dalla clientela per prenotare un viaggio. Risulta infatti che nel 2008 si è mantenuta stabile la quota dei viaggi realizzati senza provvedere, prima della partenza, a qualche forma di prenotazione dell'alloggio e/o del trasporto (45,1% nel 2007, 46,7% nel 2008). Per quanto riguarda le vacanze brevi, invece, si è osservato un aumento di quelle effettuate senza alcuna prenotazione (dal 58,8% del 2007 al 60,8% del 2008). Rimane pressoché costante la percentuale di viaggi in cui si effettua una prenotazione diretta (circa il 41%). Tra questi, comunque, continua ad aumentare la quota dei viaggi effettuati utilizzando preventivamente internet per prenotare l'alloggio e/o il trasporto: il loro peso, infatti, è passato dal 18,8% del 2007 al 21,4% del 2008. **La prenotazione tramite agenzie di viaggi o tour operator è diminuita passando dal 12,5% nel 2007 al 10,4% nel 2008⁴. Tendenza purtroppo destinata a continuare nel corso del 2009.**

Ciò a volte è a rischio della stessa sopravvivenza delle imprese intermediarie.

Tutto ciò premesso, dovrebbe pertanto essere individuato uno specifico correttivo congiunturale per mitigare gli effetti della crisi economico-finanziaria nel settore. Per le imprese che avranno subito una riduzione dei ricavi dichiarati ai fini delle congruità al termine dell'anno 2009 rispetto all'esercizio del 2008, ovvero che si sono trovate nelle

² ISTAT, Viaggi e Vacanze in Italia e all'estero, anno 2008, del 18 febbraio 2009.

³ Elaborazioni FIAVET su fonte Tav. della Banca D'Italia/UIC.

⁴ ISTAT, Viaggi e Vacanze in Italia e all'estero, anno 2008, del 18 febbraio 2009.

condizioni di oggettive difficoltà sopra brevemente rappresentate si dovrebbe prevedere un coefficiente negativo da articolare con le seguenti modalità:

1. riduzione innanzitutto dei coefficienti delle variabili dei costi fissi, quali le spese per acquisti di servizi, per altri servizi e le spese per lavoro dipendente che l'impresa non ha potuto ridurre sia a causa di contratti per la fornitura di servizi e canoni di manutenzione già stipulati sia con l'obiettivo di conservare la forza lavoro addetta nell'agenzia di viaggi che rappresenta il vero patrimonio delle imprese del settore. Infatti le aziende hanno in molti casi ritenuto di non ridurre il personale, avendo sostenuto, tra l'altro, notevoli costi per la formazione tecnica degli addetti nel corso di alcuni anni di apprendistato. Gli assetti organizzativi non sono stati pertanto alterati nella prospettiva di una auspicata ripresa del mercato;
2. considerare la minore marginalità sui ricavi conseguita causa la maggiore incidenza dei costi per la produzione di servizi che non sono completamente variabili ma si possono considerare almeno semi variabili (ad esempio a seguito di accordi di "vuoto per pieno" o di "allotment" già presi⁵). Si dovrebbe poi tenere in debito conto che nel costo per la produzione di servizi è compreso anche l'incremento del costo del carburante che è evidenziato in una voce specifica denominata "fuel surcharge" che è restato a carico dell'impresa.

Nel considerare la validità dello studio di settore quale strumento di accertamento e di controllo dell'Amministrazione finanziaria, si invita codesto Spettabile Ministero a voler considerare tuttavia essenziale l'introduzione di uno specifico correttivo congiunturale che tenga conto delle suddette riflessioni necessarie alla piena riuscita dell'applicazione dello studio di settore per l'anno 2009.

Roma, 26 agosto 2009

⁵ Per una più approfondita disamina di tali formule contrattuali si rimanda al parere formulato contenente le osservazioni all'evoluzione dello studio di settore.

NOTA INFORMATIVA

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO STUDI DI SETTORE

(Rif. Nota dell’Agenzia delle Entrate prot. 2009/116053)

Parere sui risultati derivanti dalla “cluster analysis” studio di settore evoluzione UG78U – per le attività:

79.11.00 agenzie di viaggi

79.12.00 tour operator

79.90.19 altri servizi di prenotazione ed altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggi nca

Con riferimento alla comunicazione dei risultati derivanti dalla “cluster analysis” per l’evoluzione dello studio di settore delle agenzie di viaggi e turismo e dei tour operator, si esprimono alcune considerazioni di carattere generale sui cluster, sul nuovo prototipo e soprattutto in ordine ad alcuni profili che si ritiene opportuno maggiormente approfondire, affinché il nuovo studio rappresenti, nel modo più attendibile possibile, il settore in esame.

I. I CLUSTER d’origine e di destinazione

A seguito dell’analisi di clusterizzazione sono stati sostanzialmente confermati gli stessi cluster già attualmente applicati (si vedano le due tabelle riepilogative allegate).

Si rileva che le analisi sono state condotte su 7.560 imprese (al netto di scarti dovuti a cause diverse) che hanno applicato lo studio di settore relativo al periodo d’imposta 2007 (a fronte di 4.635 imprese che avevano applicato lo studio nel periodo d’imposta 2004). Pur in presenza di un incremento così elevato nella numerosità delle imprese che applicano lo studio, si è sostanzialmente confermata l’impostazione dei cluster già in vigore dal 2006. Si riscontrano però alcuni

scostamenti nella composizione, differenze che emergono, a parità di altre condizioni, dal raffronto dei dati dell'anno 2007 rispetto all'anno 2004, ed inducono a ritenere che nel corso di questi ultimi anni si sono modificate le caratteristiche fondamentali di alcune tipologie di imprese, mentre altre sono rimaste sostanzialmente invariate.

Si evidenzia un notevole incremento del numero di imprese rientranti nel cluster n. 6 (ex 12) costituito dalle agenzie specializzate in viaggi di lavoro ed una riduzione invece delle agenzie specializzate in attività di biglietteria appartenenti al cluster n. 4 (ex 7). Potrebbe essere opportuna una riclassificazione del cluster 6 in più gruppi omogenei di imprese che, pur avendo in comune la caratteristica della specializzazione nei viaggi di lavoro, siano differenziate a seconda se agiscono in regime di intermediazione, formula prevalentemente utilizzata dalle imprese che prestano servizi per trasferte e viaggi di lavoro di aziende e professionisti (intermediazione nella compravendita di trasporto aereo, soggiorno alberghiero, noleggio auto, ecc.) e di organizzazione: modalità preferita dalle imprese che organizzano congressi, convegni ed eventi similari.

La diminuzione dell'incidenza delle agenzie specializzate nell'attività di vendita di biglietteria è giustificata dal notevole decremento delle imprese che hanno l'autorizzazione della IATA ad emettere biglietteria aerea. A maggio del 2009 risultano 2.823 le imprese IATA, erano 3.173 al 31/12/2008 e al 31/12/2007 se ne contavano 3.933. Si tratta in generale di una contrazione dell'11% rispetto all'anno scorso che sale a circa il 28% con riferimento al 2007. Ancora più marcata è la diminuzione rispetto al 31/12/2005 in cui erano presenti circa 5.500 agenzie che erano abilitate dal sistema IATA alla prenotazione ed emissione di biglietti aerei.

Anche la numerosità del cluster n. 3 delle agenzie aderenti a consorzi è diminuito. Tale decremento potrebbe giustificare un eventuale accorpamento in altri cluster, quali ad esempio quelli che includono le imprese aderenti a network e gruppi di acquisto, con l'aggiunta appunto della caratteristica di appartenenza a consorzi. Con ciò non si vuole assolutamente ridurre l'importanza del fenomeno aggregativo tra le imprese del settore, che risulta ben rappresentato dai cluster 2 e 9, anzi si vuole sottolineare la maggiore rilevanza che assumono i gruppi sia nell'attività di

assemblaggio e acquisto dei servizi turistici sia per le iniziative promozionali congiunte che ampliano la capacità di vendita. E' una delle varie risposte all'evoluzione del mercato che insieme alla specializzazione ha visto le imprese cercare nelle reti e/o nei network la soluzione per assumere un nuovo posizionamento ed acquisire competitività.

Da ultimo sono diminuite le agenzie intermediarie appartenenti al cluster n. 12 (ex 11). All'attività di vera e propria intermediazione nella compravendita di servizi turistici si sta sempre più affiancando, e progressivamente sostituendo, una attività di consulenza e di assistenza al cliente, a cui si cerca di offrire proposte e forme di fruizione innovative dei servizi turistici. Ciò è confermato dalla tendenza delle imprese del settore a ricercare una maggiore specializzazione dei servizi (turismo incoming, religioso, scolastico, sportivo, ecc.) per cercare di fronteggiare la concorrenza dei fornitori di servizi che, sempre più spesso, diventano anche distributori dei loro prodotti che vendono direttamente ai clienti consumatori finali (vettori aerei che vendono direttamente sui loro siti internet i voli, altri fornitori di servizi, quali catene alberghiere, che vendono sempre tramite internet i loro servizi, ecc.). Anche la domanda risulta profondamente modificata nel corso di questi ultimi anni con la suddivisione dell'attività di organizzazione in due macro segmentazioni: turismo organizzato tradizionale e turismo indipendente. Quest'ultima formula cosiddetta di "dynamic packages" si va affermando, in una situazione come quella attuale di maturità dei consumi turistici, in cui la clientela, più consapevole e maggiormente volta a forme di turismo esperienziali, decide individualmente quali servizi acquistare direttamente e come abbinarli tra loro.

In generale è la domanda e non più l'offerta a condizionare in maniera più incisiva il mercato del turismo sia organizzato sia intermediato.

Dunque da qui l'esigenza di specializzarsi e di trovare nicchie di mercato che richiede alle imprese di dotarsi di una struttura dalle dimensioni ridotte e più agile per rispondere alle mutevoli tendenze della domanda, che potrebbe in parte giustificare il ripristino di un cluster di imprese di piccole dimensioni (micro imprese) in cui le aziende del settore potrebbero ricadere con una probabilità di appartenenza associata alla presenza del settore di specializzazione. Tale

fenomeno è ulteriormente supportato da una generale inversione di tendenza e cioè si assiste alla creazione di aziende con la forma giuridica delle società di persone e delle ditte individuali rispetto alle società di capitali. Probabilmente il ritorno alla forma giuridica delle società di persone e ditte individuali, rispetto alle società di capitali (in preferenza S.r.l.), avvenuta nel corso degli anni '90 e primi anni 2000, riflette una generale tendenza alla riduzione delle dimensioni delle imprese del settore.

Altro fattore che può avere influenzato in qualche misura il ritorno alle forme giuridiche delle società di persone e ditte individuali può essere individuato nell'esigenza per l'imprenditore di fornire adeguate garanzie, sempre più spesso personali (fidejussioni bancarie e polizze fideiussorie assicurative, polizze di responsabilità professionali, ecc.) prestate a favore dei fornitori di servizi, quali le compagnie aeree, TRENITALIA, alcuni tour operator ed in generale il sistema di affidamento delle società di factoring a cui le imprese fornitrici di servizi cedono i loro crediti verso le agenzie di viaggi.

Il fenomeno della riduzione delle dimensioni medie delle agenzie di viaggi è anche supportato da una riduzione del numero medio degli addetti che svolgono attività lavorativa a vario titolo nelle agenzie di viaggi e nei tour operator.

II. COEFFICIENTI DELLA FUNZIONE DI REGRESSIONE

Per quanto concerne i coefficienti applicati alle variabili della funzione di regressione, con la quale si calcola il ricavo stimato dallo studio, occorrerebbe operare una generale riconsiderazione proprio in base alle analisi condotte sulle 7.560 imprese, che hanno costituito il campione per la realizzazione del nuovo prototipo. Si dovrebbero diminuire quei coefficienti, rispetto agli stessi indicatori applicati nel 2004, che hanno una rilevanza determinante nella composizione percentuale del valore teorico del ricavo stimato in funzione delle variabili e che al tempo stesso hanno subito un ingiustificato incremento, non supportato da effettivi aumenti nella marginalità sui relativi costi di produzione. Per i cluster 8 "agenzie intermedie specializzate in turismo incoming" (ex 2) e cluster 9 (ex 13) "agenzie

in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network, il coefficiente applicato alla variabile del costo per la produzione di servizi risulta mediamente aumentato rispettivamente dello 0,0226 e dello 0,0168, e il cluster 2 (ex 3) “agenzie intermedie operanti in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network” il cui ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici ha registrato un incremento nel coefficiente della stessa variabile di 0,0021. Lo stesso ragionamento comparativo può essere esteso anche ad altri cluster.

Tale incrementi non appaiono giustificati se si considera che tali tipologie di imprese, seppure avvantaggiate dalla scelta del sistema di gruppo, scontano d'altro canto maggiori costi per le spese di royalties in quote fisse e/o in quote variabili per la partecipazione a franchising o gruppi di acquisto/network (righe D49 e D50 del modello TG78U del 2009). Tali spese dovrebbero quanto meno essere portate in diminuzione della variabile del costo del venduto + costo per la produzione dei servizi ovvero del volume d'affari intermediato a seconda dell'incidenza relativa delle rispettive variabili.

Si segnala che anche le agenzie appartenenti a network e reti di franchising sono di piccole dimensioni e rientrano nella fattispecie delle micro imprese.

In generale si dovrebbero ridurre i coefficienti che hanno avuto un incremento non giustificato, pur attraverso la lettura dei dati in base alla composizione percentuale delle specifiche variabili nella funzione di regressione.

Si evidenzia inoltre che la variabile del costo del venduto + costo per la produzione di servizi” non rappresenta un onere puramente variabile, e cioè esattamente proporzionale ai ricavi conseguiti dall'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici. Infatti esistono nel settore delle formule contrattuali di acquisizione della disponibilità dei servizi turistici presso i vari fornitori (vettori aerei, alberghi, ecc.) che le agenzie di viaggi organizzatrici utilizzano e che rendono i relativi costi quanto meno semi variabili. Si tratta ad esempio degli accordi di “vuoto per pieno” e di “allotment”, che sono stipulati dalle agenzie di viaggi organizzatrici con i vari fornitori di servizi, con i quali le imprese di viaggi acquisiscono la disponibilità di un certo quantitativo di posti su di un volo, ovvero camere di albergo, per un determinato periodo di tempo e ad un prezzo stabilito dalle parti, a condizione di corrispondere

l'importo pattuito con il fornitore, indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte dell'agenzia di viaggi, che quindi si assume il rischio dell'invenduto. Tale rischio è totale nel contratto di "vuoto per pieno" e parziale nell'accordo di "allotment" per la quantità di posti non restituita al fornitore prima di una determinata scadenza, contrattualmente stabilita, che riduce corrispondentemente la perdita. In buona sostanza una parte dei costi per la produzione di servizi diventano improduttivi. Tutto ciò naturalmente senza che si possa costituire alcun magazzino dei posti non venduti per una determinata stagione turistica.

Si dovrebbe tenere poi in debito conto il minore impatto del valore dei beni strumentali delle imprese del settore per la contribuzione assegnata a tale indicatore nella produzione del ricavo stimato dallo studio. Si tratta di imprese di servizi, quali appunto le agenzie di viaggi, che molto spesso hanno dovuto sostenere oneri di ristrutturazione dei locali dell'agenzia di viaggi condotti in locazione, ovvero costi per l'acquisto di marchi di riconoscimento, e ciò per rispondere alle mutevoli esigenze della domanda che ormai sempre più comanda il mercato e di cui si è fatto cenno nel primo paragrafo di queste note, i cui costi sono stati capitalizzati e quindi costituiscono immobilizzazioni immateriali, il cui apporto nella produzione dei ricavi dovrebbe essere di molto ridotto.

Esiste poi un'area di criticità rappresentata proprio dal cluster delle agenzie specializzate nei viaggi di lavoro (cluster 6 ex 12). Infatti le imprese che ricadono in tale gruppo ma che si sono specializzate nell'attività di organizzazione di congressi, convegni ed eventi simili non riescono a conseguire negli acquisti di servizi da prestare in occasione del congresso, quali ad esempio le prestazioni alberghiere, l'affitto delle sale, le attrezzature e quant'altro, delle economie di scala, possibili in ipotesi di acquisizioni di servizi in blocco per una stagionalità più ampia. Infatti per l'organizzazione di uno specifico convegno, l'agenzia di viaggi ha la necessità di acquisire dei servizi solo in quei determinati e limitati periodi di tempo nei quali si svolgono gli eventi richiesti dai clienti. Se ne deduce quindi che gli effetti si ripercuotono in una più contenuta marginalità applicata ai costi per l'acquisizione dei servizi. Dal confronto con altri cluster emerge la seguente situazione:

Variabili funzione di regressione	Cluster 6 Agenzie specializzate in viaggi di lavoro	Cluster 1 tour operator che vendono tramite agenzie intermediarie	Cluster 7 agenzie specializzate in turismo incoming
Costo del venduto + costo per la produzione di servizi	1,0542	1,029	1,0458
Spese per acquisti di servizi	0,9951	1,0186	1,0409
Altri costi per servizi	0,8427	1,0186	1,0046
Spese per lavoro dipendente	0,9389	0,9088	0,8064

Se si considera che l'incidenza del costo per la produzione di servizi e le spese per lavoro dipendente costituiscono le variabili maggiormente rilevanti rispetto alle spese per acquisti di servizi ed agli altri costi, si deduce che i coefficienti applicati al cluster 6 dovrebbero essere ridotti rispetto agli stessi previsti per i cluster 1 e 7 che in una certa misura sono caratterizzati dalla stessa attività di organizzazione e di specializzazione nella produzione di servizi incoming. Nella maggior parte dei casi infatti le agenzie specializzate in viaggi di lavoro organizzano congressi e convegni in Italia.

Non si deve comunque trascurare la specializzazione nell'attività di outgoing che in questi ultimi anni è penalizzata proprio dalla concorrenza delle compagnie aeree low cost per le destinazioni a corto e medio raggio.

Le agenzie di viaggi autorizzate da TRENITALIA all'emissione di biglietteria ferroviaria sono circa 3.300 e svolgono il servizio di distribuzione al pubblico in maniera capillare su tutto il territorio nazionale. Tali imprese rendono il servizio in modo professionale ed accessibile soprattutto a quella fascia di clientela sprovvista di internet, che non possiede carte di credito e non ha dimestichezza con la telematica. Le agenzie abilitate svolgono il servizio di emissione, esazione, servizio di assistenza e consulenza fino all'eventuale rimborso alla clientela per i biglietti non utilizzati. Recentemente TRENITALIA ha dimezzato le percentuali di provvigioni che corrisponde alle agenzie a titolo di remunerazione dell'attività di intermediazione svolta nella vendita di biglietteria ferroviaria, portando il livello medio di

remunerazione a circa il 3% rispetto al 6% realizzato negli anni 2006 e 2007. Anche gli importi richiesti da TRENITALIA per le fidejussioni a garanzia sono stati mediamente incrementati del 50% rispetto alla reale esposizione delle agenzie verso le Ferrovie. Le agenzie di viaggi saranno loro malgrado costrette ad applicare un diritto di agenzia a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio di biglietteria ferroviaria a carico dei clienti. Tale diritto però risulterà insufficiente rispetto alla copertura dei costi operativi. Il risultato atteso sarà probabilmente, così come è accaduto per la biglietteria aerea, una contrazione del numero delle agenzie specializzate in tale tipologia di vendite ed una contrazione dei relativi margini. Si richiede pertanto che sia individuato un correttivo che riduca il coefficiente applicato all'ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietteria ferroviaria.

Si dovrebbe infine prevedere una separata indicazione per l'attività di intermediazione nella vendita di servizi di trasporto aereo effettuato da vettori low cost che non riconoscono alcuna provvigione, neppure marginale, all'agenzia di viaggi. Low cost è una compagnia aerea che offre voli a prezzi inferiori a quelli delle compagnie aeree tradizionali, eliminando gran parte dei servizi rivolti ai passeggeri ("no frills"). Il modello di business si fonda essenzialmente sulla distribuzione diretta solo tramite siti internet, che è la logica applicata ai voli point to point su scali aeroportuali secondari, con tempi di marketing molto rapidi, prezzi dinamici e pagamenti istantanei con moneta elettronica. Come conseguenza l'unica fonte di remunerazione minimale per l'agenzia di viaggi è rappresentata dal diritto di agenzia applicato per il rimborso delle spese sostenute per la concreta esecuzione del servizio prestato al cliente (prenotazione via internet, pagamento con carta di credito dell'agenzia di viaggi, informative sulle condizioni di trasporto, ecc.). Nel modello attuale non esiste uno specifico rigo per poter indicare la percentuale di incidenza delle prenotazioni per voli low cost sul volume intermediato. Al momento le agenzie inseriscono tale indice nel rigo D19 relativo alla "biglietteria aerea extra BSP", in quanto i vettori low cost, proprio per le peculiarità del canale di vendita utilizzato, non appartengono al sistema di rendicontazione della IATA per le compagnie aeree che aderiscono al BSP (Billing Settlement of Payment).

Si richiede pertanto che sia individuato uno specifico correttivo che riduca il coefficiente applicato all'ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietteria aerea extra BSP.

III. INDICATORI DI COERENZA

Tra gli indicatori di coerenza già applicati si conferma la validità del "ratio" che misura il "ricarico per l'attività di organizzazione", pari al rapporto tra l'ammontare dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici e della vendita di servizi singoli e l'ammontare totale dei relativi costi di acquisto sostenuti per la stessa attività.

Si è certamente apprezzata la generale riconsiderazione degli indicatori di coerenza attraverso la migliore e più ampia distribuzione ventile dei risultati medi degli specifici "ratio" applicati a ciascun cluster di riferimento.

Per quanto riguarda l'indicatore del valore aggiunto lordo per addetto, si richiede che tra il numero degli addetti posto al denominatore del ratio, si consideri anziché il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalente nell'impresa (rigo A00501) il numero delle giornate remunerate dei collaboratori stessi. Tale dato può essere agevolmente rilevato dalle imprese sia dal modello CUD sia dal modello 770/Semplificato, ed in particolare dalla casella n. 3 della parte B (Dati fiscali) di entrambi i modelli. In tale modo si potrà tenere conto del reale apporto in termini di lavoro effettivamente prestato durante tutto l'arco del periodo d'imposta preso in considerazione dallo studio e non soltanto il numero dei collaboratori risultati presenti alla chiusura del bilancio. Tale effetto risulta ancora più significativo per le imprese aventi l'esercizio amministrativo non coincidente con l'anno solare.

In effetti molti tour operator chiudono l'esercizio al 31 ottobre e in quel momento (proprio perché trattasi di un momento particolare dell'attività) il numero dei collaboratori potrebbe risultare notevolmente basso creando in molti casi delle situazioni di incoerenza.

Ulteriore considerazione deve essere fatta per i costi relativi a beni mobili poco rilevanti per la specifica attività svolta.

IV. COMPRAVENDITE DI PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI ORGANIZZATI DA TERZI AD UNA QUOTAZIONE DETERMINATA (COSIDDETTE VENDITE AL NETTO)

In questi ultimi anni si è diffuso il fenomeno delle vendite da parte dei tour operator e di altri fornitori di servizi turistici (comprese le web agency) alle agenzie di viaggi ad un prezzo inferiore a quello indicato nei cataloghi. Le agenzie di viaggi a loro volta rivendono i pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi ad un prezzo pari a quello indicato nel catalogo o inferiore a seconda delle condizioni di mercato. Non si tratta di una politica commerciale coincidente con offerte speciali o promozioni particolari ma di una nuova prassi di vendita.

La disciplina IVA di tali compravendite è contenuta nell'art. 3 del Regolamento - recante particolari modalità di applicazione dell'IVA alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo – approvato con il Decreto del Ministero delle Finanze 30 luglio 1999, n. 340, che recita: “per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio, relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti, per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza, nonché per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 3, dell'articolo 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto del tributo, tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo ed il costo del servizio turistico, comprensivi dell'imposta”.

Si tratta in buona sostanza di compravendite a tariffe cosiddette “nette”, cioè ad una quotazione la cui marginalità è diversa da quella propria dell'attività di organizzazione in senso stretto e che sta assumendo sempre maggiore rilevanza nel settore in termini di volumi transati. Nella prassi commerciale ed operativa i servizi sono venduti dal tour operator “A” all'agenzia di viaggi “B” ed usufruiti a diretto vantaggio del cliente “C” che è il consumatore finale/viaggiatore, conosciuto da “A” che, seppure tramite la vendita in proprio di “B” fornirà i servizi turistici a “C”. E' stato rilevato dal raffronto dei dati del 2007 rispetto all'anno 2004 un incremento medio del 9% dell'attività di organizzazione a fronte di una corrispondente riduzione di circa l'11% medio dell'attività di intermediazione. Si tratta quindi di uno spostamento di operazioni gestite ai fini fiscali non più in regime di mera

intermediazione, cioè in nome e per conto del cliente, ma in base al disposto dell'art. 74-ter del DPR n. 633/72 nella cui disciplina rientrano anche le compravendite di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi.

Il tour operator emette fattura ai sensi dell'art. 74-ter del DPR n. 633/72 per il prezzo di vendita all'agenzia di viaggi e quest'ultima emetterà a sua volta una fattura, in base al disposto dell'art. 3 del DM n. 340/99 per il corrispettivo di vendita del pacchetto incassato dal cliente finale.

La marginalità dell'attività di compravendita di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi è assimilabile per l'agenzia di viaggi alla provvigione che avrebbe maturato se la vendita fosse stata fiscalmente gestita in regime di mera intermediazione.

Si deve distinguere comunque il pacchetto turistico rivenduto senza modifiche da quelli a cui invece l'agenzia di viaggi aggiunge altri servizi, personalizzando l'offerta in base alle esigenze del cliente. Ad esempio ad un pacchetto turistico cosiddetto base, costituito da trasporto aereo e soggiorno alberghiero, l'agenzia di viaggi può aggiungere i servizi di assistenza ed accompagnamento, i transfer, servizi connessi ad attività sportive e ricreative, escursioni, ecc.

Il margine medio è normalmente diverso nelle due fattispecie sopra descritte. In tale ultima ipotesi la marginalità di tali operazioni si potrebbe ragionevolmente determinare in base alla composizione dei costi sostenuti dall'agenzia di viaggi per l'acquisizione dei servizi organizzati da terzi e di quelli sostenuti per l'acquisto dei servizi aggiunti.

Attualmente entrambe le fattispecie concorrono alla formazione del margine derivante dal raffronto tra il rigo D01 e D05 dello studio TG78U con un evidente commistione di attività radicalmente diverse dalla vera e propria organizzazione in proprio di pacchetti e servizi turistici.

Si auspica che nel nuovo modello l'agenzia di viaggi possa indicare la percentuale di costi sostenuti per l'attività di compravendita di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi in percentuale rispetto al rigo D5 + D6. Tale parametro dovrebbe essere poi utilizzato per introdurre uno specifico correttivo di segno negativo alla variabile del costo del venduto + costo per la produzione di servizi.

V. SISTEMAZIONI GRAFICHE DEL MODELLO

Si richiede che sia ripristinata la voce del rigo D52 “spese per acquisto di servizi telefonici” provvisoriamente eliminato nella proposta di nuovo modello risultante dal prototipo.

Si chiede inoltre che sia possibile indicare in un rigo ad hoc le imprese che hanno l'esercizio amministrativo non coincidente con l'anno solare.

Infine sarebbe preferibile, allo scopo di rendere ancora più facile la compilazione del modello, soprattutto dei righi afferenti gli elementi specifici dell'attività delle agenzie, poter spostare le voci D31 ricavi derivanti dalla vendita attraverso agenzie di viaggi intermediarie e D32 ricavi derivanti dalla vendita ad agenzie di viaggi e tour operator (voce che sarebbe quindi speculare alle compravendite delle agenzie di viaggi di cui si è dato conto al punto IV delle presenti note) nell'alveo dell'attività di organizzazione dopo gli altri dati che identificano il canale utilizzato per la commercializzazione dei pacchetti e servizi turistici delle agenzie di viaggi organizzatrici. Per completezza d'informazione si potrebbe anche aggiungere il canale residuale di vendite con altre formule (ad esempio vendite dirette nei locali dell'agenzia di viaggi organizzatrice, ecc.) che insieme ai righi D13 e D14 deve totalizzare il 100% della somma dei ricavi dei righi D1 + D2.

Per quanto concerne invece il rigo D33 “volume intermediato a imprese diverse da agenzie di viaggi e tour operator, del tutto diverso dal canale di vendita dell'attività di organizzazione dovrebbe restare dove è attualmente collocato ma dovrebbe essere chiarito che si tratta di attività cosiddetta di “business travel” cioè di vendite a clientela per viaggi di lavoro.

VI. FUNZIONALITA' DI GERICO

Si auspica che sia reso disponibile in GE.RI.CO il dettaglio dell'analisi congruità sia in caso di risultato congruo sia in caso di non congruità in modo da permettere al

contribuente di capire le ragioni e di poter decidere in modo più consapevole quali decisioni assumere in tema di adeguamento.

VII. QUADRO “Z” (CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA’)

Per poter giungere ad un prossimo aggiornamento dello studio di settore si richiede di aggiungere un quadro Z affinché si possano rilevare le nuove tendenze del mercato. Sarebbe auspicabile riuscire a misurare le performance realizzate dalle agenzie di viaggi in base al valore aggiunto delle diverse tipologie di operazioni.

	Valore aggiunto dell'attività svolta	Indicare la % di valore aggiunto realizzato sui costi per la produzione dei servizi (D5 + D6)		Note
		incoming	outgoing	
	Attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici:			
Z01	Viaggi e soggiorni per vacanze			
Z02	Viaggi e soggiorni di lavoro (trasferte, ecc.)			
Z03	Congressi, convegni, incentive, ecc.			
Z04	Turismo scolastico			
Z05	Turismo religioso			
Z06	Altro (non rientrante nei righi precedenti)			
	Attività di compravendita di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi:			
Z06	Pacchetti e servizi turistici			Trattasi di pacchetti e servizi turistici acquistati e rivenduti dall'agenzia di viaggi senza aggiunta di ulteriori servizi prodotti in nome proprio e per

				conto del cliente.
Z07	Viaggi su misura			Trattasi di pacchetti e servizi turistici acquistati e rivenduti dall'agenzia di viaggi con aggiunta di ulteriori servizi prodotti in nome proprio e per conto del cliente.

Per quanto concerne l'attività di intermediazione si ritiene che le voci del modello attuale possano cogliere con sufficiente attendibilità le diverse tipologie di operazioni poste in essere dalle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del cliente.

VIII. SIMULAZIONI E REPORT DI SOSE

Infine, sempre con spirito di collaborazione, si vuole qui rendere conto di alcune differenze che abbiamo in concreto constatato tra la precedente e la nuova (in fieri) versione dello strumento, quali rilevate dal confronto dei risultati dei modelli che abbiamo inviato in anonimato alla SO.SE, utilizzando la versione attuale dello strumento e quelle rielaborate dalla stessa società con il prototipo.

Quanto alla valutazione della situazione di coerenza economica, si segnala in alcuni casi lo stato di incoerenza relativamente all'indice Ricarico per l'attività di organizzazione.

Risulta migliorata la funzione di clusterizzazione. Sembra, infatti, che il nuovo studio riesca a fotografare meglio l'impresa e, quindi, di conseguenza, ad inquadrarla più correttamente nel suo cluster naturale, riducendo il più possibile le sovrapposizioni.

Inoltre a differenza della versione precedente, nella nuova i ricavi stimati risentono della normalità economica. Più in dettaglio, tali maggiori ricavi derivano dal nuovo indicatore "Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico degli stessi", che ha esordito per la prima volta quest'anno con i 69 studi di settore approvati con il decreto 23.12.2008, in vigore dal 2008. Dal Report, tuttavia, non si evince con chiarezza come siano stati stimati tali maggiori ricavi.

Infine, differenze sostanziali emergono anche all'esito dell'analisi degli indici di coerenza economica. Infatti:

a. da un lato, è scomparso l'indicatore "Incidenza dei costi sui ricavi" che nella versione precedentemente simulata segnalava lo stato di incoerenza del contribuente, in parte suddiviso tra diversi indici nell'analisi di normalità economica;

b. dall'altro, viene confermata l'esistenza degli altri indicatori, ma cambiano gli intervalli all'interno dei quali il contribuente è coerente ed, in alcuni casi, il risultato elaborato da Ge.Ri.Co. e, di conseguenza, anche la valutazione finale di coerenza economica del soggetto. Più in dettaglio, quanto all'indice "Valore aggiunto per addetto" il contribuente prima coerente diviene con la nuova versione incoerente.

In conclusione, in base all'analisi effettuata abbiamo rilevato che il nuovo studio da particolare rilievo a specifici indicatori quali il **valore aggiunto per addetto ovvero l'utilizzo dei beni strumentali** che, però, anche per quanto già esposto sub paragrafo II e III, per come sono costruiti, mal si prestano a rappresentare la specifica categoria. In particolare, per quanto riguarda l'indicatore valore aggiunto per addetto va rilevato che:

1. la maggior parte dei tour operator chiudono il periodo d'imposta il 31 ottobre di ogni anno e cioè in un periodo di bassa stagione, quando il numero dei collaboratori dell'impresa è pressoché zero. Di ciò l'indicatore in parola non può evidentemente tener conto e, di conseguenza, si ha un risultato che supera la soglia massima dell'intervallo di riferimento, al di là della quale il contribuente diviene incoerente;

2. la questione non risolta dei compensi agli amministratori non soci di società di persone e agli amministratori dei soggetti Ires che, in quanto inclusi negli "acquisti per servizi", riducono il numeratore dell'indice, contribuendo a determinare anche in questo caso un risultato superiore alla soglia massima dell'intervallo di coerenza e, quindi, lo stato di incoerenza del contribuente.

Tutto ciò premesso, nel riconfermare l'adesione all'intendimento di pervenire alla definizione della revisione dello studio di settore, si considera tuttavia essenziale che codesto Spettabile Ministero tenga conto delle suddette riflessioni, peraltro strumentali alla piena riuscita dell'evoluzione dello studio stesso.

Roma, 31 agosto 2009

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO UG79U

(Noleggio di autovetture, mezzi di trasporto)

Codici Attività:

77.11.00 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri;

77.12.00 - Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti;

77.34.00 - Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale;

77.39.10 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri;

77.39.92 - Noleggio di container per diverse modalità di trasporto.

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UG79U (evoluzione dello studio di settore TG79U), con nota prot. n. 2009/91907 del 12 giugno 2009 sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 2 luglio 2009 e 16 luglio 2009.

2) *OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI*

Alle predette riunioni non è intervenuto alcun rappresentante delle Associazioni di riferimento; pertanto, non è stato possibile provvedere all'illustrazione del prototipo dello studio di settore UG79U.

3) *VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE*

In mancanza di esempi concreti, la verifica della sostanziale idoneità dello studio medesimo a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate, con il supporto della Sose, utilizzando esempi prelevati dalla banca dati studi di settore.

Tale attività non ha evidenziato criticità in relazione al modello di stima.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG79U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 8 settembre 2009

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO UG81U

(Noleggio di macchinari per la costruzione, la demolizione)

Codici Attività:

**43.99.02 – Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la
costruzione o la demolizione;**

**77.32.00 – Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio
civile;**

77.39.91 – Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici.

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UG81U (evoluzione dello studio di settore TG81U), con nota prot. n. 2009/87416 del 5 giugno 2009 sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 30 giugno 2009 e 20 luglio 2009.

**2) *OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E
PROFESSIONALI***

Alle predette riunioni non è intervenuto alcun rappresentante delle Associazioni di riferimento; pertanto, non è stato possibile provvedere all'illustrazione del prototipo dello studio di settore UG81U.

3) *VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE*

In mancanza di esempi concreti, la verifica della sostanziale idoneità dello studio medesimo a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate, con il supporto della Sose, utilizzando esempi prelevati dalla banca dati studi di settore.

Tale attività non ha evidenziato criticità in relazione al modello di stima.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG81U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 8 settembre 2009

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO UG82U

(Studi di promozione pubblicitaria e pubbliche relazioni)

Codici Attività:

70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione;

73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UG82U (evoluzione dello studio di settore TG42U), con la nota prot. n. 2009/81064 del 25 maggio 2009, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della cluster analysis e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 1 luglio 2009 e 15 luglio 2009, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- CNA;
- CONFCOMMERCIO;
- CONFESERCENTI;
- UNICOM.

***2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E
PROFESSIONALI***

2.1 ASSOCIAZIONE UNICOM

Con note dell'1 aprile 2009, 8 giugno 2009 e 17 giugno 2009, l'Associazione UNICOM ha presentato le seguenti osservazioni.

- “1. Con la nuova classificazione ATECO 2007 in vigore dal 1° gennaio 2008 le imprese di comunicazione prima tutte rientranti nell'attività 74.40.1 (studi di promozione pubblicitaria) che veniva esaminata dallo Studio di Settore TG82U sono state sdoppiate nelle due sottocategorie 73.11.01 (ideazione di campagne pubblicitarie) e 73.11.02 (conduzione di campagne di marketing e di altri servizi pubblicitari).*
- 2. A seguito di ciò la prima sottocategoria continua a venire esaminata dallo Studio di Settore TG82U mentre la seconda viene a confluire nello Studio di Settore UG42U incentrato in prevalenza sull'attività delle concessionarie pubblicitarie (73.12.00).*
- 3. Tale sdoppiamento è suscettibile di ingenerare confusione e indurre imprese di comunicazione con attività chiaramente rientranti in quelle descritte nella sottocategoria 73.11.01 ad iscriversi nella seconda sottocategoria 73.11.02 potendosi a tutti gli effetti riconoscere nel cluster n. 5 “Imprese specializzate nella consulenza e nell'assistenza di campagne pubblicitarie con l'effetto di turbare la rappresentatività e la funzionalità sia dello Studio di Settore TG82U che dello Studio di Settore UG42U.*
- 4. Inoltre, la definizione “ideazione di campagne pubblicitarie” data all'attività 73.11.01 in sostituzione della precedente 74.40.1 “studi di promozione pubblicitaria” risulta notevolmente restrittiva rispetto alle attività effettivamente svolte dalle imprese di comunicazione e dettagliatamente elencate nel Modello per la dichiarazione dei dati rilevanti dello Studio di Settore TG82U.*

Raccomandiamo pertanto di apportare all'attuale situazione le correzioni del caso prima possibile anche in vista dell'evoluzione dello Studio di Settore TG82U prevista nel corso di quest'anno.”

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente a quanto evidenziato nella nota dell'ASSOCIAZIONE UNICOM si fa presente quanto segue.

La precedente versione dello studio di settore in oggetto, contraddistinta con la sigla TG82U, è stata costruita utilizzando i dati relativi ai soggetti che si classificavano con la vecchia codifica ATECOFIN 2004 ed utilizzavano i seguenti codici attività:

- 74.14.5 - Pubbliche relazioni;

- 74.40.1 - Studi di promozione pubblicitaria.

A seguito dell'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2008, della nuova codifica denominata ATECO 2007, tali codici attività sono confluiti nei seguenti nuovi codici:

- il codice 74.14.5 è confluito nel codice “70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione”;
- il codice 74.40.1 è stato suddiviso nei codici:
 - 73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie;
 - 74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici (rientrante nell'ambito di applicazione dello studio di settore UK08U).

Pertanto, le informazioni su cui si è basata l'analisi e sulle quali è stato costruito lo studio di settore sono state quelle relative ai contribuenti che si classificavano con i codici attività 70.21.00 e 73.11.01.

Allo stesso modo, prima dell'entrata in vigore dell'ATECO 2007, rientravano nell'ambito di applicazione dello studio TG42U i soggetti che si classificavano con il codice attività “74.40.2 - Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari”; mentre, dopo la data del 1° gennaio 2008, i codici attività relativi allo studio UG42U risultano essere i seguenti:

- 73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari;
- 73.12.00 - Attività delle concessionarie pubblicitarie.

Ne consegue che, come osservato dall'Associazione in parola, per effetto della nuova codifica, attività idealmente simili quali quelle della “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari” (cod. att. 73.11.02) e dell’“Ideazione di campagne pubblicitarie” (cod. att. 73.11.01) risultino gestite da due differenti studi di settore.

Al riguardo, appaiono opportune le seguenti considerazioni.

La cluster analysis relativa al nuovo studio di settore UG82U ha evidenziato la presenza di 18 differenti cluster afferenti le varie specificità relative alle attività prese in considerazione dall'analisi, quali promozione pubblicitaria, comunicazione, pianificazione, consulenza, pubbliche relazioni, etc.

Ne consegue che la gran parte delle imprese esercenti questo genere di attività rientrano nell'ambito di applicazione di tale studio di settore, che interessa, al momento della costruzione dello studio, 13.863 contribuenti.

Come evidenziato da parte dell'UNICOM, un cluster di imprese con attività simile a quelle analizzate nello studio UG82U è stato individuato, sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione di tale studio, nello studio di settore UG42U. Tale gruppo omogeneo è quello relativo alle *“imprese specializzate nella consulenza e assistenza per la*

realizzazione delle campagne pubblicitarie” (cluster n. 7), caratterizzato da una numerosità di 182 soggetti e da una spiccata prevalenza di tali attività nella gestione aziendale, costituenti in media l’88% dei ricavi complessivi.

Va peraltro fatto rilevare che l’individuazione di tale cluster nello studio UG42U consente, tramite l’applicazione delle analisi di congruità, normalità economica e coerenza, di cogliere in maniera adeguata e specifica i soggetti che esercitano l’attività di consulenza ed assistenza per la realizzazione di campagne pubblicitarie, classificandosi con uno dei codici rientranti in tale differente studio; tale circostanza appare appropriata al fine di non ledere la rappresentatività e l’affidabilità delle stime operate per gli altri gruppi omogenei.

Pertanto, ai fini dell’applicazione degli studi di settore occorre fare riferimento esclusivamente al codice attività relativo all’attività svolta in maniera prevalente; nello specifico, dovrà applicarsi:

- lo studio UG42U, nel caso in cui l’attività prevalente sia quella relativa al codice attività 73.11.02 (“Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”);
- lo studio UG82U, nel caso in cui l’attività prevalente sia quella relativa al codice attività 73.11.01 (“Ideazione di campagne pubblicitarie”).

Va altresì osservato, con riferimento al punto 4 delle Osservazioni presentate da parte dell’Associazione UNICOM, che i contribuenti che esercitino normalmente più di un’attività tra quelle codificate da ATECO 2007 devono classificarsi utilizzando i vari codici che individuano le attività da essi effettivamente svolte. Nel caso in cui tali codici attività rientrino in differenti studi di settore, il contribuente dovrà compilare il modello relativo allo studio di settore relativo alla (o alle) attività prevalenti.

Qualora i ricavi delle attività non prevalenti risultino superiori al 30 per cento dei ricavi complessivi, le risultanze dello studio di settore possono essere utilizzate esclusivamente ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG82U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: “*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*” che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 14 settembre 2009

Ballanti Danilo

Da: Alessandro Colesanti [alessandro.colesanti@fore.it]
Inviato: mercoledì 1 aprile 2009 14.26
A: PIGNOTTI DOMENICO; Marina Eusebio (meusebio@sose.it); Antonio Vento (a.vento@confcommercio.it); Giampiero Maiozzi (g.maiozzi@confcommercio.it)
Oggetto: Studi di Settore UG42U e TG82U

2 aprile 2009

Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Dott. Domenico Pignotti
Ufficio Studi di Settore
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D
00147 Roma

e, p.c.

SO.SE.
Società per gli Studi di Settore
Dott.ssa Marina Eusebio
Via Mentore Maggini, 48/c
00143 Roma

CONFCOMMERCIO
Dott. Antonio Vento
Piazza G.G. Belli, 2
00153 Roma

Oggetto: Studi di Settore UG42U e TG82U

Facciamo seguito alla riunione del 26 marzo u.s. presso la SO.SE avente per oggetto l'esame e la valutazione del prototipo dello Studio di Settore UG42U (evoluzione dello Studio TG42U), alla quale è intervenuto per la Unicom il vice presidente Dott. Alessandro Colesanti, per confermare e portare all'attenzione delle spett.li Agenzia delle Entrate e della SO.SE. quanto fatto presente nella suddetta riunione.

1. Con la nuova classificazione ATECO 2007 in vigore dal 1° gennaio 2008 le imprese di comunicazione prima tutte rientranti nell'attività 74.40.1 (studi di promozione pubblicitaria) che veniva esaminata dallo Studio di Settore TG82U sono state sdoppiate nelle due sottocategorie 73.11.01 (ideazione di campagne pubblicitarie) e 73.11.02 (conduzione di campagne di marketing e di altri servizi pubblicitari).
2. A seguito di ciò la prima sottocategoria continua a venire esaminata dallo Studio di Settore TG82U mentre la seconda viene a confluire nello Studio di Settore UG42U incentrato in prevalenza sull'attività delle concessionarie pubblicitarie (73.12.00).
3. Tale sdoppiamento è suscettibile di ingenerare confusione e indurre imprese di comunicazione con attività chiaramente rientranti in quelle descritte nella sottocategoria 73.11.01 ad iscriversi nella seconda sottocategoria 73.11.02 potendosi a tutti gli effetti riconoscere nel cluster n. 5 "Imprese specializzate nella consulenza e nell'assistenza di campagne pubblicitarie con l'effetto di turbare la rappresentatività e la funzionalità sia dello Studio di Settore TG82U che dello Studio di Settore UG42U.

4. Inoltre, la definizione "ideazione di campagne pubblicitarie" data all'attività 73.11.01 in sostituzione della precedente 74.40.1 "studi di promozione pubblicitaria" risulta notevolmente restrittiva rispetto alle attività effettivamente svolte dalle imprese di comunicazione e dettagliatamente elencate nel Modello per la dichiarazione dei dati rilevanti dello Studio di Settore TG82U.

Raccomandiamo pertanto di apportare all'attuale situazione le correzioni del caso prima possibile anche in vista dell'evoluzione dello Studio di Settore TG82U prevista nel corso di quest'anno.

Distinti saluti.

UNICOM
Unione Nazionale Imprese di Comunicazione

Alessandro Colesanti
vice presidente

alessandro.colesanti@fore.it
mobile +39 3356246259

10121 Torino - Via S. Francesco d'Assisi, 35
Tel (+39)0115628108
Fax (+39)011534819

Il contenuto di questo messaggio è confidenziale e la lettura o la divulgazione non autorizzata dello stesso viola i diritti di Privacy del mittente e del destinatario. Se avete ricevuto questo messaggio per errore siete pregati di distruggerlo e di avvertire il mittente. This message is confidential and unauthorised reading or disclosing of it infringes Privacy rights of sender and recipient. If you are not the intended recipient of this message, please destroy it and inform the sender.

Ballanti Danilo

Da: Alessandro Colesanti [alessandro.colesanti@fore.it]
Inviato: lunedì 8 giugno 2009 15.54
A: PIGNOTTI DOMENICO; PELLEGRINI ELISABETTA
Cc: Antonio Vento (a.vento@confcommercio.it); Giampiero Maiozzi (g.maiozzi@confcommercio.it)
Oggetto: Studio di Settore UG82U

Gentili Signori,

avendo ricevuto la convocazione per le riunioni del 1° e del 15 luglio p.v. finalizzate all'esame e alla valutazione del prototipo dello Studio in oggetto, cogliamo l'occasione per farvi nuovamente presenti (vedi nostra lettera del 2/04/2009) le sovrapposizioni esistenti per le imprese di comunicazione tra l'attività 73.11.01 dello Studio di settore TG82U e l'attività 73.11.02 dello Studio di Settore UG42U con l'auspicio che possano venire RISOLTE con l'entrata in vigore dello Studio UG82U.

Cordiali saluti.

UNICOM
Alessandro Colesanti
vice presidente vicario

alessandro.colesanti@fore.it
mobile +39 3356246259

Fore
agenzia di comunicazione

10121 Torino - Via S. Francesco d'Assisi, 35
Tel (+39)0115628108
Fax (+39)011534819

Il contenuto di questo messaggio è confidenziale e la lettura o la divulgazione non autorizzata dello stesso viola i diritti di Privacy del mittente e del destinatario. Se avete ricevuto questo messaggio per errore siete pregati di distruggerlo e di avvertire il mittente. This message is confidential and unauthorised reading or disclosing of it infringes Privacy rights of sender and recipient. If you are not the intended recipient of this message, please destroy it and inform the sender.

Ballanti Danilo

Da: Alessandro Colesanti [alessandro.colesanti@fore.it]
Inviato: mercoledì 17 giugno 2009 8.41
A: DC ACC STUDI DI SETTORE
Cc: tributario
Oggetto: Osservazioni relative allo Studio di Settore UG42U

Gentili Signori,

confermiamo quanto segnalatovi con nostre e-mail del 2/04/2009 e del 8/06/2009 e cioè le sovrapposizioni esistenti per le imprese di comunicazione tra l'attività 73.11.02 dello Studio di Settore UG42U e l'attività 73.11.01 dello Studio di Settore TG82U e l'auspicio che il nuovo Studio di settore UG42U risulti esclusivamente dedicato alle attività delle Concessionarie dei mezzi pubblicitari.

Cordiali saluti.

UNICOM
Unione Nazionale Imprese di Comunicazione

Alessandro Colesanti
vice presidente vicario

Alessandro Colesanti
managing partner

alessandro.colesanti@fore.it
mobile +39 3356246259

Fore
agenzia di comunicazione

10121 Torino - Via S. Francesco d'Assisi, 35
Tel (+39)0115628108
Fax (+39)011534819

Il contenuto di questo messaggio è confidenziale e la lettura o la divulgazione non autorizzata dello stesso viola i diritti di Privacy del mittente e del destinatario. Se avete ricevuto questo messaggio per errore siete pregati di distruggerlo e di avvertire il mittente. This message is confidential and unauthorised reading or disclosing of it infringes Privacy rights of sender and recipient. If you are not the intended recipient of this message, please destroy it and inform the sender.

Ballanti Danilo

Da: Alessandro Colesanti [alessandro.colesanti@fore.it]
Inviato: lunedì 8 giugno 2009 15.54
A: PIGNOTTI DOMENICO; PELLEGRINI ELISABETTA
Cc: Antonio Vento (a.vento@confcommercio.it); Giampiero Maiozzi (g.maiozzi@confcommercio.it)
Oggetto: Studio di Settore UG82U

Gentili Signori,

avendo ricevuto la convocazione per le riunioni del 1° e del 15 luglio p.v. finalizzate all'esame e alla valutazione del prototipo dello Studio in oggetto, cogliamo l'occasione per farvi nuovamente presenti (vedi nostra lettera del 2/04/2009) le sovrapposizioni esistenti per le imprese di comunicazione tra l'attività 73.11.01 dello Studio di settore TG82U e l'attività 73.11.02 dello Studio di Settore UG42U con l'auspicio che possano venire RISOLTE con l'entrata in vigore dello Studio UG82U.

Cordiali saluti.

UNICOM
Alessandro Colesanti
vice presidente vicario

alessandro.colesanti@fore.it
mobile +39 3356246259

Fore
agenzia di comunicazione

10121 Torino - Via S. Francesco d'Assisi, 35
Tel (+39)0115628108
Fax (+39)011534819

Il contenuto di questo messaggio è confidenziale e la lettura o la divulgazione non autorizzata dello stesso viola i diritti di Privacy del mittente e del destinatario. Se avete ricevuto questo messaggio per errore siete pregati di distruggerlo e di avvertire il mittente. This message is confidential and unauthorised reading or disclosing of it infringes Privacy rights of sender and recipient. If you are not the intended recipient of this message, please destroy it and inform the sender.

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO UG83U

(Gestione di strutture sportive)

Codici Attività:

93.11.20 – Gestione di piscine;

93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;

93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca;

93.13.00 – Gestione di palestre.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UG83U (evoluzione dello studio di settore TG83U), con la nota prot. n. 2009/86368 del 4 giugno 2009, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE., in data 14 luglio 2009 e 28 luglio 2009, sono stati esaminati esempi prelevati dalla banca dati studi di settore.

Alle citate riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- ANCOT;
- ANIF/CONFINDUSTRIA;
- CNA;
- CNA BENESSERE;

- CONFINDUSTRIA.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

2.1 ASSOCIAZIONE ANIF – EURO WELLNESS

Con nota del 01/09/2009, l'Associazione Nazionale Impianti Fitness & Sport (ANIF), con riferimento alle imprese interessate dallo studio di settore in argomento, specifica che: “...*le società che operano nel settore si dividono in:*

- 1. società commerciali (società di capitali, società di persone, ditte individuali);*
- 2. società di capitali dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, cooperative, tutte senza fine di lucro.*

Le prime seguono il regime delle società commerciali ordinarie, le seconde, invece, sono organismi senza scopo di lucro. Gli utili, infatti, devono per legge, essere reinvestiti nell'attività.

Gli studi di settore esaminati, se da un lato, rappresentano il settore nel suo complesso, non hanno, però, a nostro avviso, potuto cogliere con efficacia il profilo organizzativo-strutturale del secondo gruppo, dove per altro si colloca la stragrande maggioranza delle strutture sportive (70-80%)....”.

In particolare, l'Associazione sottolinea che le imprese di cui al secondo punto, operanti senza scopo di lucro, garantiscono ai clienti quote di frequenza di importo contenuto – invariate peraltro da circa 5 anni – pur dovendo sostenere costi di affitto, per l'energia elettrica e costi del personale di ammontare piuttosto elevato e che, diversamente dalle quote di frequenza, tendono ad aumentare di anno in anno. Per poter sostenere tali costi crescenti, questa tipologia di imprese necessita di un consistente numero di frequentatori.

L'ANIF, inquadrata la normativa che regola le società / associazioni / cooperative sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, afferma che “...*le attività istituzionali delle società/associazioni/cooperative sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (costituite ai sensi della legge 289 del 27/12/2002 art. 90 ovvero quelle inquadrare anche nel D.L. n. 207/2008 art. 35 convertito nella Legge n. 14/2009, di seguito citata) debbano essere escluse dagli studi di settore, come per altro già avviene per le cooperative, in quanto trattasi di entrate che non sono fiscalmente rilevanti e che non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP...”.*

Alla luce dell'inquadramento esposto l'Associazione ritiene che, per i soggetti sopra detti, ove ricorrono le condizioni previste dall'art. 90 della legge n. 289/2002, “*i ricavi (quote, contributi associativi) derivanti dall'attività sportiva istituzionale resa agli associati non concorrono alla formazione del reddito imponibile e pertanto non devono essere riportati nel quadro F degli elementi contabili del modello dello studio di settore UG83U”.*

Nel quadro contabile del modello relativo agli studi di settore, tali soggetti riportano solo i ricavi derivanti dalle attività commerciali connesse a quelle istituzionali. Le imprese sportive che adottano il metodo forfetario ai fini della determinazione del reddito conseguito *“non dovrebbero ugualmente compilare tale quadro F, come chiarito nelle istruzioni generali degli studi di settore”*.

2.2 ASSOCIAZIONE CNA – BENESSERE E SANITA’

Con nota del 9 settembre 2009, la Confederazione Nazionale Artigiani – Benessere e Sanità (CNA - BENESSERE E SANITA’) fa presente che, nel corso delle riunioni per la presentazione del prototipo, è emerso che *“il modello studio è stato “compilato anche da società o associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni”*. Considerato che *“i corrispettivi incassati”* dai sopra citati soggetti per l’attività istituzionale (gestione di impianti sportivi, piscine, ecc.), non sono di natura commerciale, la scrivente Associazione pone in evidenza il rischio che la presenza di tali dati *“...possa alterare la stima degli studi tenuto conto che gli eventuali ricavi fiscali rilevati, interesserebbero settori diversi da quello in esame. Di tale elemento si prega quindi che se ne tenga conto in sede di applicazione dello studio stesso...”*.

Nel ritenere che lo studio in argomento *“...sia sufficientemente rappresentativo della realtà del settore medesimo”*, la CNA conclude chiedendo che venga inserita all’interno del modello un’ulteriore informazione atta a rilevare l’eventuale svolgimento dell’attività presso strutture ricettive (es. alberghi).

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente a quanto evidenziato nella nota dell’Associazione Nazionale Impianti Fitness & Sport (ANIF), si fa presente che, ai sensi dell’art. 90, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro si applicano le disposizioni previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 *“e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche”*.

La circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 chiarisce che le disposizioni di cui all’art. 148 comma 3 del TUIR (relative alla “decommercializzazione” delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti) si applicano anche alle suddette società sportive dilettantistiche a condizione che esse integrino le clausole statutarie a norma del comma 18 del citato art. 90 della L. n. 289/2002.

La citata legge n. 398/1991 prevede, come è noto, la possibilità di optare per un regime di determinazione del reddito di tipo forfetario.

Nel caso di esercizio dell'opzione, relativamente alle attività il cui reddito è determinato in maniera forfetaria si ricorda che – come precisato nelle istruzioni generali del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore – pur ricorrendo una causa di esclusione dagli studi di settore, il contribuente è tenuto alla compilazione del modello, con esclusione dei quadri contabili dello stesso.

Al riguardo, invece, di quanto evidenziato nella nota della CNA - BENESSERE E SANITA', circa il rischio che un'erronea compilazione del modello degli studi di settore da parte delle società sportive dilettantistiche possa aver inficiato la qualità dei dati utilizzati nella costruzione dello studio in esame, si fa presente che le analisi effettuate sulla base dei dati disponibili hanno evidenziato che il numero dei soggetti che ha compilato la casella “Z01 – Associazioni e società sportive dilettantistiche” risulta essere pari solo a 176 (su un totale di 4.529 soggetti) e si collocano in diversi cluster individuati.

Relativamente alla richiesta di inserimento nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio UG83U, dell'ulteriore informazione circa lo svolgimento dell'attività presso strutture ricettive, l'Agenzia si riserva di valutare l'opportunità di integrare il suddetto modello al fine di utilizzare tale nuova informazione per la futura evoluzione dello studio.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG83U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: “*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*” che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 14 settembre 2009



Roma 01 09 2009

Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione centrale accertamento
Studi di Settore

Premessa:

Con riferimento alla riunione tenutasi il 28 luglio u.s., presso la Vostra sede, nel ribadire le osservazioni contenute nella nostra ultima nota del 27 luglio u.s., riteniamo di poter concludere che **le attività istituzionali delle società/associazioni/cooperative sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (costituite ai sensi della legge 289 del 27/12/2002 art. 90 ovvero quelle inquadrate anche nel D.L. n.207/2008 art.35 convertito nella Legge n. 14/2009, di seguito citata) debbano essere escluse dagli studi di settore, come per altro già avviene per le cooperative, in quanto trattasi di entrate che non sono fiscalmente rilevanti e che non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.**

Oggetto: Studio di Settore UG83U

Con riferimento ai lavori del gruppo degli esperti del settore presso la sede della SO.SE. che ha esaminato il prototipo dello studio UG83U, nel confermare le osservazioni espresse da A.N.I.F. - EuroWellness nel corso della riunione, precisiamo quanto segue:

Tipologia gestionale delle società del settore

Le società che operano nel settore si dividono in:

1. società commerciali (società di capitali, società di persone, ditte individuali);
2. società di capitali dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, cooperative, tutte senza fine di lucro.

Le prime seguono il regime delle società **commerciali** ordinarie, **le seconde**, invece, sono organismi **senza scopo di lucro**. Gli utili, infatti, devono per legge, essere reinvestiti nell'attività.

Gli studi di settore esaminati, se da un lato, rappresentano il settore nel suo complesso, non hanno, però, a nostro avviso, potuto cogliere con efficacia il profilo organizzativo-strutturale del secondo gruppo, dove per altro si colloca la stragrande maggioranza delle strutture sportive (70-80%).

Questo settore opera con quote di frequenza molto contenute (40/60 h mensili), se rapportate a quelle relative all'offerta di servizi in altri settori che operano nella vasta area del tempo libero (turismo, ristorazione, spettacolo, parchi divertimento, servizi balneari, ecc.). Di contro, i costi più importanti, ovvero, affitto locali, energia e personale aumentano di anno in anno (le quote sono, invece, bloccate da circa 5 anni).

Pertanto, solo un crescente numero di frequentatori può consentire al sistema di mantenere le quote su livelli così contenuti, nonchè permettere la sopravvivenza dell'impianto.



Associazione Nazionale Impianti Fitness&Sport - EuroWellness

Via Cornelia, 493 - 00166 Roma - Tel. 06.61522722 - Fax 06.61532994 - info@eurowellness.it
www.eurowellness.it - P.I. 01789141205 - C.F. 92049380378



L. 289 27/12/2002 art.90 (allegato)

Le società e associazioni sportive dilettantistiche e le cooperative che si costituiscono ai sensi della L. 289/2002 art. 90 (società a statuto speciale) godono delle seguenti agevolazioni:

- **estensione delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive alle società di capitali dilettantistiche. Pertanto, la L. 398/91 e tutte le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive si applicano anche alle società sportive costituite nella forma di società di capitali senza fini di lucro che svolgono attività sportiva dilettantistica;**
- esenzione Iva sui proventi dell'attività istituzionale (didattica, organizzazione di eventi sportivi);
- IRAP. Le somme corrisposte ai sensi dell'art. 81 comma 1 lett. M del TUIR non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.
- Erogazioni liberali. Per importi non superiori a € 1.500,00 a favore di associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, il 19% va in detrazione dell'imposta lorda;
- Sponsorizzazioni. I corrispettivi in denaro erogati in favore di associazioni sportive e società fino a € 200.000,00 sono deducibili nell'esercizio in cui sono state emesse o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

D.L. Milleproroghe comma 5 n.207/2008 (convertito in legge n.14 /2009)

La Legge in tema di individuazione dei redditi cc.dd. diversi di cui all'art. 67, comm.1, lettera M del TUIR, ha inteso ricomprendere, nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica chiarendo l'appartenenza delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche e delle cooperative al **settore no profit**.

L. 342/2000 art. 37

Questa legge classifica i redditi diversi i compensi erogati per l'esercizio diretto di attività dilettantistiche reso in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 81 comma 1 lett. M del TUIR. Tale legge preclude la possibilità di imporre contributi previdenziali.

Co.Co.Co.

Estensione del regime dei compensi (art. 81 del Tuir) alle Co.Co.Co. di carattere amministrativo-gestionale non avente natura professionale (rientrano anch'essi nei redditi diversi).



Associazione Nazionale Impianti Fitness&Sport - EuroWellness

Via Cornelia, 493 - 00166 Roma - Tel. 06.61522722 - Fax 06.61532994 - info@eurowellness.it
www.eurowellness.it - P.I. 01789141205 - C.F. 92049380378

Registro Coni

Il D.L. del 28/05/2004 ha stabilito che per accedere alle agevolazioni di cui sopra è necessario **il riconoscimento del Coni ai fini sportivi. Lo stesso provvedimento ha stabilito che il Coni deve trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle società riconosciute. Da tale elenco è possibile distinguere, pertanto, le società senza scopo di lucro** (società di capitali dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, cooperative)

Considerazioni finali

A nostro parere, il Ministero delle Finanze, attraverso gli studi del settore ó gestione Sport, ha accomunato in un unico gruppo sia le attività commerciali che quelle senza fini di lucro, prendendo in considerazione i dati contabili e strutturali attraverso i codici Iva.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, A.N.I.F. - EuroWellness ritiene che, per le società/associazioni/cooperative sportive dilettantistiche, ove ricorrono le condizioni previste dall'art 90 della legge 289/2002, i ricavi (quote, contributi associativi) derivanti dall'attività sportiva istituzionale resa agli associati non concorrono alla formazione del reddito imponibile e pertanto non devono essere riportati nel quadro F degli elementi contabili del modello dello studio di settore UG83U.

Tali società riportano in tale quadro soltanto i ricavi derivanti dalle attività commerciali connesse a quelle istituzionali (es. servizi di ristorazione interni al centro sportivo), diversi cioè dalla attività sportiva. Tra l'altro, le imprese sportive che adottano il metodo forfettario di determinazioni dei ricavi conseguiti dall'attività commerciale, non dovrebbero ugualmente compilare tale quadro F, come chiarito nelle istruzioni generali degli studi di settore.

Pertanto lo studio di settore UG83U, elaborato dall'Agenzia delle Entrate per controllare la redditività delle imprese che conseguono i loro ricavi imponibili dall'attività sportiva non è applicabile a tali imprese, i cui ricavi derivanti dall'attività istituzionale sportiva sono invece esclusi dalla formazione del reddito imponibile in base alla disciplina richiamata nella nota.

Le attività istituzionali delle società/associazioni/cooperative sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute del CONI e quindi inserite nel citato **Registro** non rientrano nel campo di applicazione degli studi di settore.

Giampaolo Duregon
Presidente ANIF EuroWellness



Benessere e Sanità

Sede Nazionale

00161 Roma - Via G.A. Guattani, 13
Tel (06) 441881 - 44188262
Fax (06) 44188266 - E-Mail: benessere.sanita@cna.it

Sede di Bruxelles

B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124
Tel + 322 2307442-429
Fax + 322 2307219 - E-Mail: bruxelles@cna.it www.cna.it

Roma, 9 settembre 2009

**Spett.le Ufficio studi di settore
Agenzia delle entrate
Roma**

GG: STUDIO DI SETTORE UG83U OSSERVAZIONI

In riferimento alla richiesta di parere relativo allo studio di settore in oggetto si ritiene che lo studio così come è stato revisionato sia sufficientemente rappresentativo della realtà del settore medesimo.

Si osserva però come in sede di riunione sia emerso che il modello studio sia stato compilato anche da società o associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.

Tenuto conto che i corrispettivi incassati da detti soggetti per le attività di gestione piscine, impianti sportivi, ecc. (oggetto dello studio) non sono di natura commerciale e rilevanti ai fini fiscali come disposto dalla legge 289/02, si teme che la loro numerosità possa alterare la stima degli studi tenuto conto che gli eventuali ricavi fiscali rilevati, interesserebbero settori diversi da quello in esame.

Di tale elemento si prega quindi che se ne tenga conto in sede di applicazione dello studio stesso.

Per ultimo si chiede che in sede di predisposizione del prossimo modello di comunicazione (Unico 2010) dello studio di settore in oggetto venga rilevato se le attività oggetto dello studio siano svolte presso strutture ricettive, es. alberghi.

**Il Responsabile
CNA Benessere e Sanità
Danilo Garone**

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO UG85U

(Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili)

Codici Attività:

85.52.01 – Corsi di danza;

93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Relativamente allo studio UG85U (evoluzione dello studio di settore TG85U), con nota prot. n. 2009/36559 del 6 marzo 2009 sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 3 aprile 2009 e 20 aprile 2009.

Alla riunione del 3 aprile 2009 hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e della seguente Associazione:

- FIPE – CONFCOMMERCIO.

Alla riunione del 20 aprile 2009 sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della SO.SE. S.p.A. mentre non è intervenuto alcun rappresentante delle Associazioni di categoria interessate.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

3) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG85U a

rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 10 settembre 2009

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO UG87U

**(Consulenza imprenditoriale e scolastica e agenzie di informazione
commerciale)**

Codici Attività:

**70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;**

82.91.20 – Agenzie di informazioni commerciali;

85.60.01 – Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UG87U (evoluzione dello studio di settore TG87U), con nota prot. n. 2009/86606 del 4 giugno 2009 sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE. in data 8 luglio 2009 e 22 luglio 2009.

***2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E
PROFESSIONALI***

Alle predette riunioni non è intervenuto alcun rappresentante delle Associazioni di riferimento; pertanto, non è stato possibile provvedere all'illustrazione del prototipo dello studio di settore UG87U.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In mancanza di esempi concreti, la verifica della sostanziale idoneità dello studio medesimo a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate, con il supporto della Sose, utilizzando esempi prelevati dalla banca dati studi di settore.

Tale attività non ha evidenziato criticità in relazione al modello di stima.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG87U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 9 settembre 2009

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2009

STUDIO UG88U

Autoscuole, scuole di pilotaggio/nautiche, richiesta certificati

Codici Attività:

**82.99.40 – Richiesta certificati e disbrigo pratiche;
85.32.03 – Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di
autocarri, di autobus e di pullman;
85.53.00 – Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche.**

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UG88U (evoluzione dello studio di settore TG88U), con la nota prot. n. 2009/70766 del 7 maggio 2009, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 9 giugno 2009 e 23 giugno 2009, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- CONFCOMMERCIO;
- CONFEDERTAI;
- CONFETRA;
- FEDERLAZIO;
- UNASCA.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. n. 956/SN del 23 luglio 2009, l'Associazione UNASCA ha rappresentato alcune criticità in merito all'applicazione dello studio di settore UG88U, distinguendo il comparto delle Autoscuole e scuole nautiche da quello degli Studi di consulenza automobilistiche o pratiche auto.

In merito al settore Autoscuole e scuole nautiche è stato rilevato che:

- A. a partire dalla seconda metà dell'anno 2008 si sono notevolmente modificate le condizioni operative delle imprese che svolgono l'attività di autoscuole, poiché *“hanno cominciato a concretizzarsi gli effetti della legge 2 aprile 2007, n. 40, che abolendo il regime di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autoscuole ha prodotto un incremento dei punti di offerta del servizio”*. Conseguentemente si sono verificate situazioni di *“concorrenza particolarmente aggressiva [...] che rende difficilmente raffrontabili i dati economici dell'anno 2008, e ancor più del 2009, con quelli storico aziendali”*;
- B. *“un ulteriore motivo di sensibile scostamento, rispetto ai riferimenti economici precedenti”*, potrebbe essere rappresentato dall'abolizione (avvenuta a partire da settembre 2007) *“dell'esame a colloquio per il conseguimento della patente di guida da parte di cittadini stranieri”*. Infatti, per tale tipologia di allievi *“il ricavo medio conseguito risultava più alto rispetto a quello del cittadino italiano che affrontava l'esame scritto a questionario”*;
- C. appare inadeguata l'analisi della territorialità utilizzata nella funzione di stima dei ricavi, poiché *“è discutibile che chi opera nelle aree caratterizzate da indice di benessere più contenuto, come lo sono spesso quelle dei comuni più decentrati del territorio provinciale, realizzi un ricavo per allievo inferiore rispetto a chi opera nei centri maggiori, spesso soggetti a più alta competizione”*;
- D. *“le scuole nautiche a partire dal 21.12.2008 non possono più iscrivere candidati al conseguimento della patente nautica residenti fuori dal loro territorio di competenza”*, con conseguente *“immediato freno dell'attività complessiva di queste imprese”*;
- E. *“per le autoscuole, nel corso dell'ultimo biennio, si è presentata la necessità di sostituire i veicoli pesanti destinati alle lezioni di guida (per effetto della direttiva comunitaria 2000/56/CE) e quella di acquistare gli strumenti informatici necessari per preparare gli allievi ad affrontare l'esame informatizzato per la patente. Tali circostanze hanno determinato mediamente un incremento del valore dei beni strumentali, che non è frutto di investimenti finalizzati ad aumentare la produttività ma di acquisti resi obbligati da specifiche evoluzioni normative e metodologiche”*;

F. *“nello studio di settore in esame il valore aggiunto per addetto è stato parametrato con coefficiente eccessivo”* a causa del blocco che dall’aprile 2007 ha interessato gli esami per l’abilitazione degli insegnanti e degli istruttori, determinando un innalzamento *“delle aspettative economiche di coloro che, in possesso di abilitazione, ben sanno quanto sarebbe difficile per l’autoscuola sostituirli in caso di dimissioni”*.

In merito al settore degli Studi di consulenza automobilistica (agenzie delle pratiche auto) è stato osservato che:

- 1) *“considerato che l’incidenza dei beni strumentali sembrerebbe essere stata leggermente contenuta, non c’è ragione perché debbano – diversamente da prima – rilevare i beni a noleggio”*;
- 2) alcuni nuovi coefficienti utilizzati nella funzione di stima di ricavo hanno determinato un incremento dei ricavi presunti nonostante alcuni costi siano rimasti sostanzialmente invariati;
- 3) andrebbe eliminato l’utilizzo della variabile *“numero delle pratiche”* nella funzione di determinazione del ricavo puntuale di riferimento;
- 4) *“non si spiega poi perché il correttivo di riduzione della funzione di ricavo di 1,2819 Euro per pratica valga solo per il cluster 2 e non anche per il cluster 5”*. Inoltre tale correttivo dovrebbe essere *“maggiore in relazione alle pratiche svolte a favore dei concessionari, caratterizzate da una bassissima remunerazione”* e *“dovrebbe essere pari alla differenza media delle tariffe applicate alla clientela professionale rispetto a quelle applicate alla clientela non professionale”*.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente a quanto evidenziato nella nota della U.N.A.S.C.A., si fa presente in primo luogo che dall’esame degli esempi relativi alle Autoscuole e scuole nautiche, presentati dalle associazioni di categoria intervenute alle due riunioni, non sono risultati elementi di criticità nell’applicazione del prototipo dello studio di settore UG88U.

In particolare, tra i vari esempi analizzati per le autoscuole (4 esempi), in un solo caso il ricavo dichiarato è risultato di poco inferiore a quello stimato dallo studio di settore, unicamente a causa dei maggiori ricavi derivanti dall’applicazione dell’indicatore di normalità economica *“costi residuali di gestione”*. A tal proposito appare opportuno ricordare che il contribuente non congruo e che non intenda allinearsi ai risultati dello studio di settore ha la possibilità di fornire elementi giustificativi specifici relativamente ai maggiori ricavi afferenti gli indicatori di normalità economica in sede dell’eventuale contraddittorio con l’ufficio accertatore.

Per quel che riguarda l’osservazione inerente la territorialità, si rappresenta che lo studio di settore UG88U è stato elaborato sulla base dei dati

forniti dagli stessi contribuenti per il periodo d'imposta 2007. Pertanto, anche l'analisi della territorialità e, in particolar modo, l'elaborazione statistica che determina l'introduzione di correttivi territoriali a livello di singoli cluster, è stata effettuata con riferimento ai dati dichiarati dai contribuenti attraverso il modello studi di settore allegato a UNICO 2008.

In particolare, nella definizione della funzione di ricavo sono risultate significative la territorialità generale, già presente nella versione precedente dello studio, la territorialità del livello delle retribuzioni e la territorialità del livello di reddito disponibile per abitante. Tali territorialità, interagendo con le variabili significative nella funzione di ricavo, hanno rilevato le differenze di risultati economici legate al luogo di svolgimento dell'attività.

Si sottolinea, inoltre, che la valutazione sulla capacità di uno studio a cogliere le differenze delle realtà territoriali dovrebbe essere effettuata analizzando casi reali (in relazione ai quali si richiama quanto evidenziato in precedenza a fronte dei 4 esempi analizzati).

In riferimento all'osservazione relativa agli investimenti in beni strumentali che le autoscuole hanno dovuto sostenere negli ultimi anni, si deve sottolineare che, trattandosi di un denominatore comune a tutte le aziende che operano nel comparto in oggetto, tale elemento viene sicuramente colto dal nuovo studio di settore, che, come già detto, è costruito sui dati trasmessi dagli stessi contribuenti tramite dichiarazione.

In merito all'osservazione in base alla quale l'indicatore "*valore aggiunto per addetto*" sarebbe stato "*parametrato con un coefficiente eccessivo*" per il settore delle autoscuole e delle scuole nautiche, occorre precisare che tale indicatore, la cui definizione è correlata al risultato delle analisi effettuate in fase di costruzione, viene utilizzato solamente ai fini dell'analisi della coerenza e non come indicatore di normalità economica. Conseguentemente, i risultati derivanti dalla sua applicazione non incidono direttamente sull'ammontare dei ricavi stimati dallo studio.

Con riferimento alle osservazioni relative agli Studi di consulenza automobilistica (agenzie delle pratiche auto), si rileva, in primo luogo, che l'informazione relativa al numero annuo delle pratiche automobilistiche è stata introdotta a seguito della richiesta avanzata, in fase di approvazione della precedente versione dello studio (TG88U), dalle Associazioni stesse. Tale variabile è risultata significativa nella funzione di ricavo, contribuendo quindi a definire i ricavi potenziali insieme alle altre variabili utilizzate.

In merito alla differenziazione della stima tra diverse tipologie di clientela, si osserva che nella definizione della funzione di regressione è stato introdotto, ove risultato significativo, un differenziale (in diminuzione) relativo alle pratiche automobilistiche a favore di concessionari di autoveicoli o altra clientela professionale. È emersa, pertanto una differenziazione rispetto alla clientela privata.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG88U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: "Revisione congiunturale speciale degli studi di settore" che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, "...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 9 settembre 2009

Roma, 23 luglio 2009
Prot. n. 956/SN

Spett.le Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di settore

e p.c. SO.SE

OGGETTO: OSSERVAZIONI SULLO STUDIO DI SETTORE UG88 (EVOLUZIONE)

A seguito degli incontri e della valutazione di quanto rappresentatoci in tale sede, si formulano le seguenti osservazioni.

Relativamente al Settore Autoscuole e Scuole nautiche

In quanto ai ricavi:

a) si deve innanzitutto rimarcare che il settore delle autoscuole è stato soggetto a un profondo mutamento di condizioni operative a partire dalla seconda metà dell'anno 2008, infatti da tale periodo hanno cominciato a concretizzarsi gli effetti della legge 2 aprile 2007, n. 40, che abolendo il regime di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autoscuole ha prodotto un incremento dei punti di offerta del servizio. Si sono conseguentemente verificate situazioni di concorrenza particolarmente aggressiva che hanno determinato condizioni di alterazione, sia in quanto a numero di allievi che in quanto al prezzo di vendita del servizio, che **rendono difficilmente raffrontabili i dati economici dell'anno 2008, e ancor di più del 2009, con quelli storici aziendali.**

b) un ulteriore motivo di sensibile scostamento, rispetto ai riferimenti economici precedenti, è individuato nell'abolizione (settembre 2007) dell'esame a colloquio per il conseguimento della patente di guida da parte di cittadini stranieri. Tale tipologia di clientela richiedeva un intervento formativo quasi personalizzato, dunque **il ricavo medio per tale tipo di allievo risultava più alto** rispetto a quello del cittadino italiano che affrontava l'esame scritto a questionario. I cittadini stranieri che hanno conseguito la patente attraverso l'esame a colloquio rappresentavano circa il 20% del totale degli iscritti

c) l'incidenza sulla presunzione di ricavo dell'indice di territorialità, inserito tra i nuovi parametri di riferimento, ci pare inadeguata, se non contraddittoria, per un'attività come quella dell'autoscuola che nulla ha di commerciale. In verità, l'impresa per la determinazione del prezzo del servizio deve tenere conto, tra l'altro, della distanza tra la propria ubicazione e la sede della Motorizzazione, ufficio al quale chi gestisce un'autoscuola deve accedere quasi quotidianamente per motivi amministrativi nonché per gli esami. **E' discutibile che chi opera nelle aree caratterizzate da indice di benessere più contenuto, come lo sono spesso quelle dei comuni più decentrati del territorio provinciale, realizzi un ricavo per allievo inferiore** rispetto a chi opera nei centri maggiori, spesso soggetti a più alta competizione.

d) una nota particolare deve essere inoltre dedicata alle scuole nautiche che, a partire dal 21.12.2008 non possono più iscrivere candidati al conseguimento della patente nautica residenti fuori dal loro territorio di competenza. In questo breve lasso di tempo, trascorso dall'entrata in vigore della norma, si è riscontrato che l'effetto è stato di immediato freno per l'attività complessiva di queste imprese, in quanto molti potenziali allievi hanno deciso di soprassedere in attesa di definizione delle disposizioni. Va detto inoltre che le principali scuole

nautiche avevano un bacino di utenza interregionale che si è, a questo punto, dissolto per impossibilità di legittima scelta della scuola a cui rivolgersi.

In quanto ai costi:

e) due sono le scadenze che si sono presentate nel corso dell'ultimo biennio per le autoscuole: la necessità di sostituire i veicoli pesanti destinati alle lezioni di guida (per effetto della direttiva comunitaria 2000/56/CE) e quella di acquistare gli strumenti informatici necessari per preparare gli allievi ad affrontare l'esame informatizzato per la patente. **Tali circostanze hanno determinato mediamente un incremento del valore dei beni strumentali**, che non è frutto di investimenti finalizzati ad aumentare la produttività ma di acquisti resi obbligati da specifiche evoluzioni normative e metodologiche.

f) un altro aspetto che deve essere tenuto in debito conto è il costo del lavoro dipendente. Le autoscuole stanno attraversando una fase di distorsione del normale potere contrattuale datore/lavoratore, dovuta al fatto che dal mese di aprile del 2007 è intervenuto il blocco degli esami per l'abilitazione degli insegnanti e istruttori. L'impedimento a reperire nuovi docenti, dovuto ai 27 mesi trascorsi senza che le Province abbiano istituito sessioni d'esame, ha fatto lievitare le aspettative economiche di coloro che, in possesso di abilitazione, ben sanno quanto sarebbe difficile per l'autoscuola sostituirli in caso di dimissioni. A ciò si aggiunga che l'ultimo triennio è stato caratterizzato da tante e tali nuove disposizioni normative che si è resa necessaria un'attività di formazione continua del personale, ovviamente in orario di lavoro e a carico dell'azienda. Non ultimo, il rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro, avvenuta nel luglio 2008 a distanza di oltre due anni dalla scadenza, ha determinato oltre che un incremento delle retribuzioni abnorme, rispetto allo stato di crisi che si è manifestato dal settembre successivo, l'erogazione dell'una-tantum compensativa della vacatio contrattuale, che ha inciso in modo straordinario sulle spese per lavoro dipendente degli anni 2008/2009. Per tutte queste ragioni si rimarca che, a nostro giudizio, **nello studio di settore in esame il valore aggiunto per addetto è stato parametrato con coefficiente eccessivo.**

Relativamente al Settore Studi di consulenza automobilistica (Agenzie pratiche auto):

- 1) considerato che l'incidenza dei beni strumentali sembrerebbe essere stata leggermente contenuta, non c'è ragione perché debbano – diversamente da prima – rilevare i beni a noleggio
- 2) sono stati introdotti alcuni nuovi coefficienti di ricavo ed in particolare il logaritmo base 10 di tutti i costi che finisce per determinare, **nonostante il nostro comparto – dipendendo dalla (poca) salute del settore automobilistico – sia in calo strutturale (*)**, maggiorazione nei ricavi presunti per la correlazione ai vari costi rimasti stabili. Inopinatamente poi incide direttamente sulla determinazione del ricavo anche il numero delle pratiche, che prima svolgeva una funzione solamente statistica ai fini della collocazione in uno dei cluster (*) in un mercato dei veicoli solo più di "sostituzione", dove quindi gli spazi di operatività non crescono più da anni, né il trend potrà cambiare, mentre si è dovuta incassare a fini sociali (dovendo essere gratuita) la funzione di autenticazione.
- 3) non si spiega poi perché il correttivo di riduzione della funzione di ricavo di 1,2819 Euro per pratica valga solo per il cluster 2 e non anche per il cluster 5. Dovrebbe inoltre, quantomeno, stabilirsi un correttivo maggiore in relazione alle pratiche svolte a favore dei concessionari, caratterizzate da una bassissima remunerazione, o, meglio ancora, notarsi che
 - intanto, il coefficiente della funzione di ricavo per pratica automobilistica andrebbe eliminato in quanto i ricavi previsti dallo studio vengono già determinati utilizzando gli altri coefficienti (costi, beni strumentali, personale etc.) che sono già più che sufficienti


- ancora, il correttivo tendente a ridurre il ricavo presunto per le pratiche non solo dovrebbe essere applicato anche in assenza del coefficiente "pratiche automobilistiche (numero)", **ma aumentato**. Con riferimento poi alla misura del correttivo "corretto", questo dovrebbe essere pari alla differenza media delle tariffe applicate alla clientela professionale rispetto a quelle applicate alla clientela non professionale. In altre parole: se un privato paga per un passaggio di proprietà 60 Euro e un cliente professionale 20 euro sarebbe equo che lo studio tenesse conto di ciò e quindi che consentisse una corrispondente riduzione percentuale del ricavo puntuale in relazione alle pratiche di questo genere svolte in favore dei clienti professionali.

In attesa di cortese riscontro, grazie dell'attenzione e cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale Autoscuole
Mario Forneris



Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni



**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO UG89U

(Dattilografia e fotocopiatura)

Codici Attività:

**82.19.09 – Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre
attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio;**

82.99.91 – Servizi di stenotipia.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Relativamente allo studio UG89U (evoluzione dello studio di settore TG89U), con la nota prot. n. 2009/36638 del 6 febbraio 2009, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 17 aprile 2009 e 5 maggio 2009, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- CNA;
- CONFARTIGIANATO;
- CONFARTIGIANATO - GRAFICI;
- CNA - COMUNICAZIONE.

***2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E
PROFESSIONALI***

Con nota pervenuta in data 2 luglio 2009, le Associazioni Confartigianato – Comunicazione e CNA – Comunicazione, hanno inviato un parere congiunto in merito all'applicazione del nuovo studio di settore UG89U.

In particolare, le citate Associazioni, premesso che *“il parere che si esprime sullo studio è positivo”*, hanno manifestato l'esigenza che l'elaborazione degli studi di settore sottoposti a revisione venga effettuata sulla base di dati, soprattutto in periodi di crisi, *“il più possibile temporalmente prossimi al momento di validazione dello studio. Le situazioni di mercato, infatti, evolvono con rapidità da un trimestre all'altro; e non in senso positivo”*.

La CNA – Comunicazione e la Confartigianato – Comunicazione hanno, inoltre, sottolineato l'opportunità che la valutazione della situazione delle singole imprese non venga effettuata, da parte dell'Agenzia, con riferimento al singolo anno d'imposta, ma costituisca una valutazione a carattere pluriennale, in modo da poter, per esempio, verificare se per uno specifico anno *“vi siano stati errori nelle politiche di gestione dell'impresa”*.

Secondo le citate Associazioni sarebbe ancora opportuno richiamare *“l'attenzione degli imprenditori sull'esigenza di controllare il proprio codice di attività al momento della compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e di indicare le eventuali variazioni sopravvenute”*.

Nel parere congiunto della CNA e della Confartigianato viene, inoltre, richiesta una parziale modifica del modello per la comunicazione dei dati rilevati ai fini dell'applicazione dello studio di settore UG89U.

In particolare, viene chiesto:

- di inserire nel quadro D, la voce: *“% sui ricavi derivante da attività svolta tramite macchine fotocopiatrici collocate presso terzi (università, biblioteche; ecc.)”*, od altra equivalente;
- di modificare il rigo E06 del quadro E – Beni strumentali, sostituendo la voce *“di cui a colori”* con la nuova dizione *“di cui collocate presso terzi (università; biblioteche, ecc.)”*;
- di chiarire, *“nelle istruzioni della parte specifica del modello UG89U, i motivi della modifica, tendenti ad un più preciso inserimento delle imprese che esercitano la propria attività tramite detta modalità nel cluster di appartenenza”*.

Tali modifiche, infatti, si renderebbero necessarie per *“garantire una migliore individuazione di una nuova modalità di prestazione del servizio, che si sta affermando soprattutto nei confronti delle università e delle biblioteche, pubbliche o private, nonché degli studenti e studiosi che in esse operano”*.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per quanto riguarda le osservazioni della CNA – Comunicazione e della Confartigianato – Comunicazione relative alla necessità che i risultati raggiunti dalla singola impresa vengano valutati da parte dell’Agenzia delle entrate su base pluriennale, in modo da poter tener conto dell’esistenza di particolari situazioni gestionali in determinate annualità, si rappresenta che il verificarsi di tali circostanze potrà comunque essere rappresentato in contraddittorio con l’Ufficio competente, in sede di svolgimento dell’eventuale attività accertatrice.

Con riferimento all’osservazione circa l’opportunità di procedere ad un continuo aggiornamento della base dati degli studi di settore, deve essere ricordato che, al fine di rendere gli studi maggiormente rappresentativi della realtà economica di riferimento, il comma 1, dell’art. 10-bis, della legge n.146 del 1998, ha disposto che gli studi siano “... *soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell’ultima revisione*”.

A tal riguardo, occorre comunque sottolineare che l’Amministrazione finanziaria, come già successo in passato con il verificarsi di determinate congiunture economiche sfavorevoli, ritiene centrale ogni intervento utile a rendere gli studi di settore sempre più aderenti alle mutate condizioni economiche del paese, in particolar modo tenendo in considerazione i diversi effetti che la crisi può aver generato sulle singole attività interessate dall’applicazione degli studi di settore.

In merito alla proposta di modifica del modello dello studio di settore UG89U, al fine di garantire una corretta individuazione dei servizi che le imprese forniscono alle università e alle biblioteche, si rappresenta che è in fase di integrazione il modello dello studio UG89U con le nuove informazioni richieste per la futura evoluzione dello studio.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG89U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: “*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*” che prevede, in deroga all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999,

la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 12 febbraio 2010

Roma, 2 luglio 2009

Egr. Capo Ufficio
Dr. Massimo VARRIALE
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'Accertamento
Ufficio Studi di Settore

TRASMISSIONE:

- Fax: 06 50545306
- e-mail: dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it

Oggetto: Parere per lo studio di settore UG89U destinato alle imprese dei servizi di: fotocopiatrice, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio (codice di attività: 82.19.09); nonché alle imprese che operano nel settore dei servizi di stenotipia (codice di attività: 82.99.91).

Sostanzialmente il parere che si esprime sullo studio è positivo; con le seguenti osservazioni.

Innanzitutto, la base dati va aggiornata il più possibile. In una situazione di crisi come quella attuale i dati debbono essere il più possibile temporalmente prossimi al momento di validazione dello studio. Le situazioni di mercato, infatti, evolvono con rapidità da un trimestre all'altro; e non in senso positivo, purtroppo.

Inoltre, la valutazione della situazione delle imprese non può essere limitata ad un solo anno: è necessaria una valutazione pluriennale. Solo in tal modo, infatti, si può verificare se, ad esempio, per un anno particolare, vi siano stati errori nelle politiche di gestione dell'impresa.

Va richiamata l'attenzione degli imprenditori sull'esigenza di controllare il proprio codice di attività al momento della compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e di indicare le eventuali variazioni sopravvenute.

Allo scopo di garantire una migliore individuazione di una nuova modalità di prestazione del servizio, che si sta affermando soprattutto nei confronti delle università e delle biblioteche, pubbliche o private, nonché degli studenti e studiosi che in esse operano, andrebbe inserita nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, in particolare nel **quadro D**, la voce: “% sui ricavi derivante da attività svolta tramite macchine fotocopiatrici collocate presso terzi (università, biblioteche; ecc.)”, od altra equivalente.

Di conseguenza, nel modello di cui sopra, andrebbe anche modificato il **quadro E** andando a sostituire al rigo E06 la voce “di cui a colori” con la nuova voce “di cui collocate presso terzi (università; biblioteche, ecc.)”.

Nelle istruzioni della parte specifica del modello UG89U andrebbero, ovviamente, chiariti i motivi della modifica, tendenti ad un più preciso inserimento delle imprese che esercitano la propria attività tramite detta modalità nel *cluster* di appartenenza.

Inoltre, con riferimento al recente accordo tra i rappresentanti delle imprese del settore, la SIAE, le Organizzazioni rappresentative degli scrittori e l'Organizzazione degli editori, sulle modalità di corresponsione, in misura forfetaria, del diritto d'autore di una opera a stampa a carico delle imprese, si precisa che questo è dovuto per singola macchina fotocopiatrice senza alcuna correlazione all'effettiva quantità di fotocopie eseguite relative ad opere assistite dal diritto d'autore. Tra l'altro l'importo unitario dovuto diminuisce all'aumentare del numero delle fotocopiatrici utilizzate dall'impresa.

In sintesi, il versamento forfetario è comunque dovuto anche in caso (ipotesi ovviamente abbastanza remota, ma non impossibile) di nessuna fotocopia di opere assistite dal diritto d'autore.

Tale costo forfetario non appare “strettamente correlato alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata”, ma sia da inquadrare tra i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività non direttamente correlato alla produzione dei ricavi.

Dalle considerazioni sopra esposte sembrerebbe opportuno precisare che tale importo non sia da ricomprendere tra quelli da imputare al rigo F15 del modello di comunicazione studi di settore.

Confartigianato Comunicazione
(F.to Rinaldo Pellizzari)

CNA Comunicazione
(F.to Gianfranco Granara)